Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2023/0228(COD)

21.12.2023

EMENDAMENTI
22 - 324

Progetto di relazione
Herbert Dorfmann
(PE756.013v01-00)

Produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, modifica dei regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e abrogazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione)

Proposta di regolamento
(COM(2023)0415 – C9-0237/2023 – 2023/0228(COD))

Emendamento 22
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di ***REGOLAMENTO*** DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ***relativo*** alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione) (Testo rilevante ai fini del SEE)	Proposta di ***DIRETTIVA*** DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ***relativa*** alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Motivazione

Se la normativa viene adottata come direttiva, è opportuno che i poteri di attuazione siano adottati in conformità ai requisiti di una direttiva.

Emendamento 23
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Le foreste ricoprono circa il 45 % della superficie del territorio dell'Unione e assolvono un ruolo plurifunzionale di ordine sociale, economico, ambientale, ecologico e culturale. Le foreste svolgono una funzione fondamentale in veste di pozzo di assorbimento del carbonio nel contesto della politica di mitigazione dei cambiamenti climatici. Al fine di soddisfare tali esigenze è essenziale	(2) Le foreste ricoprono circa il 45 % della superficie del territorio dell'Unione e assolvono un ruolo plurifunzionale di ordine sociale, economico, ambientale, ecologico e culturale. Le foreste svolgono***, tra l'altro,*** una funzione fondamentale in veste di pozzo di assorbimento del carbonio nel contesto della politica di mitigazione dei cambiamenti climatici. Al fine di

disporre di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata, adattato al clima e diversificato.	soddisfare tali esigenze è essenziale disporre di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata, adattato al clima e diversificato.

Or. ro

Emendamento 24
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il regolamento (UE) 2021/1119 impone alle istituzioni pertinenti dell'Unione e agli Stati membri di garantire progressi costanti nel potenziamento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Uno degli obiettivi della nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici è pertanto quello di accelerare la capacità di adattamento dell'Unione ai cambiamenti climatici modificando, tra l'altro, le norme in materia di materiale forestale di moltiplicazione. La legislazione dell'Unione dovrebbe incoraggiare la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione in tutta l'Unione. ***A tal fine è opportuno abolire la possibilità per gli Stati membri di limitare l'ammissione di taluni materiali di base e di vietare la commercializzazione di determinato materiale forestale di moltiplicazione agli utilizzatori finali, quale stabilita dalla direttiva 1999/105/CE.***	(6) Il regolamento (UE) 2021/1119 impone alle istituzioni pertinenti dell'Unione e agli Stati membri di garantire progressi costanti nel potenziamento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Uno degli obiettivi della nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici è pertanto quello di accelerare la capacità di adattamento dell'Unione ai cambiamenti climatici modificando, tra l'altro, le norme in materia di materiale forestale di moltiplicazione. La legislazione dell'Unione dovrebbe incoraggiare la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione in tutta l'Unione.

Or. en

Motivazione

Attraverso l'eliminazione della possibilità per gli Stati membri di limitare l'ammissione di taluni materiali di base e di vietare la commercializzazione di determinati materiali forestali

di moltiplicazione agli utilizzatori finali, il nuovo regolamento trasferirà una parte significativa della responsabilità ai fornitori e il rischio agli utilizzatori finali che non sapranno se la zona di origine o le caratteristiche di selezione dei materiali forestali di moltiplicazione sono particolarmente adatti alle loro esigenze.

Emendamento 25
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 mira a riportare la biodiversità dell'Unione sulla via della ripresa entro il 2030. Nel quadro di tale strategia, la legislazione dell'Unione deve porre l'accento sulla conservazione della diversità delle specie e garantire ***un'elevata*** diversità genetica all'interno delle specie e dei lotti di sementi. L'obiettivo è facilitare l'approvvigionamento di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata e geneticamente diversificato, che sia adattato alle condizioni climatiche attuali e a quelle previste per il futuro. La conservazione e il miglioramento della biodiversità delle foreste, compresa la diversità genetica degli alberi, rappresentano un elemento fondamentale della gestione forestale sostenibile e del sostegno all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte delle foreste. Le specie arboree e gli ibridi artificiali soggetti all'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere geneticamente adeguati alle condizioni locali ed essere di qualità elevata.	(8) La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 mira a riportare la biodiversità dell'Unione sulla via della ripresa entro il 2030. Nel quadro di tale strategia, la legislazione dell'Unione deve porre l'accento sulla conservazione della diversità delle specie e garantire ***una maggiore*** diversità genetica all'interno delle specie e dei lotti di sementi. L'obiettivo è facilitare l'approvvigionamento di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata e geneticamente diversificato, che sia adattato alle condizioni climatiche attuali e a quelle previste per il futuro. La conservazione e il miglioramento della biodiversità delle foreste, compresa la diversità genetica degli alberi, rappresentano un elemento fondamentale della gestione forestale sostenibile e del sostegno all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte delle foreste. Le specie arboree e gli ibridi artificiali soggetti all'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere geneticamente adeguati alle condizioni locali ***e regionali*** ed essere di qualità elevata.

Or. ro

Emendamento 26
Martin Häusling

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 mira a riportare la biodiversità dell'Unione sulla via della ripresa entro il 2030. Nel quadro di tale strategia, la legislazione dell'Unione deve porre l'accento sulla conservazione della diversità delle specie e garantire un'elevata diversità genetica all'interno delle specie e dei lotti di sementi. L'obiettivo è facilitare l'approvvigionamento di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata e geneticamente diversificato, che sia adattato alle condizioni climatiche attuali e a quelle previste per il futuro. La conservazione e il miglioramento della biodiversità delle foreste, compresa la diversità genetica degli alberi, rappresentano un elemento fondamentale della gestione forestale sostenibile e del sostegno all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte delle foreste. Le specie arboree e gli ibridi artificiali soggetti all'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere geneticamente adeguati alle condizioni locali ed essere di qualità elevata.	(8) La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 mira a riportare la biodiversità dell'Unione sulla via della ripresa entro il 2030. Nel quadro di tale strategia, la legislazione dell'Unione deve porre l'accento sulla conservazione della diversità delle specie e garantire un'elevata ***qualità e*** diversità genetica all'interno delle specie e dei lotti di sementi. L'obiettivo è facilitare l'approvvigionamento di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata e geneticamente diversificato, che sia adattato alle condizioni climatiche attuali e a quelle previste per il futuro. La conservazione e il miglioramento della biodiversità delle foreste, compresa la diversità genetica degli alberi, rappresentano un elemento fondamentale della gestione forestale sostenibile e del sostegno all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte delle foreste. Le specie arboree e gli ibridi artificiali soggetti all'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere geneticamente adeguati alle condizioni locali ed essere di qualità elevata.

Or. en

Emendamento 27
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Il materiale forestale di moltiplicazione può essere prodotto per essere impiegato nell'imboschimento/nel	(11) Il materiale forestale di moltiplicazione può essere prodotto per essere impiegato nell'imboschimento/nel

rimboschimento e in altri tipi di impianto di alberi e per finalità diverse quali la produzione di legno e biomateriali, la conservazione della biodiversità, il ripristino degli ecosistemi forestali, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali.	rimboschimento e in altri tipi di impianto di alberi e per finalità diverse quali la produzione di legno e biomateriali, la conservazione della biodiversità, il ripristino degli ecosistemi forestali, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali. ***Questo approccio olistico dimostra l'importanza del materiale forestale di moltiplicazione per le strategie di gestione sostenibile delle foreste e la conservazione delle risorse naturali.***
	Or. ro

Emendamento 28
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione in risposta alla domanda crescente di tale materiale, ***è necessario eliminare*** gli ostacoli ***reali o*** potenziali agli scambi ***che possano pregiudicare*** la libera circolazione del materiale forestale di moltiplicazione ***all'interno dell'Unione***. Tale obiettivo può essere conseguito soltanto se le rispettive norme dell'Unione in materia di materiale forestale di moltiplicazione impongono livelli di qualità il più elevati possibile.	(13) Al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione in risposta alla domanda crescente di tale materiale, ***gli Stati membri dovrebbero valutare*** gli ostacoli potenziali agli scambi ***e se il materiale forestale di moltiplicazione corrisponde ai loro elevati livelli, prevedere*** la libera circolazione del materiale forestale di moltiplicazione ***per il loro territorio***. Tale obiettivo può essere conseguito soltanto se le rispettive norme dell'Unione in materia di materiale forestale di moltiplicazione impongono livelli di qualità il più elevati possibile.
	Or. en

Emendamento 29

Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) L'obiettivo del presente regolamento è garantire la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata. Al fine di contribuire a creare foreste resilienti e ripristinare gli ecosistemi forestali, gli utilizzatori dovrebbero essere informati prima dell'acquisto di materiale forestale di moltiplicazione in merito all'idoneità di tale materiale alle condizioni climatiche ed ecologiche dell'area in cui sarà impiegato.	(15) L'obiettivo del presente regolamento è garantire la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata ***sul mercato interno***. Al fine di contribuire a creare foreste resilienti e ripristinare gli ecosistemi forestali, ***e per aumentarne la sostenibilità,*** gli utilizzatori dovrebbero essere informati prima dell'acquisto di materiale forestale di moltiplicazione in merito all'idoneità di tale materiale alle condizioni climatiche ed ecologiche dell'area in cui sarà impiegato.

Or. ro

Emendamento 30
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Il materiale forestale di moltiplicazione dovrebbe essere raccolto soltanto da materiale di base valutato e ***ammesso*** dalle autorità competenti al fine di garantire la massima qualità possibile del materiale forestale di moltiplicazione stesso. Il materiale di base ***ammesso*** dovrebbe essere iscritto in un registro nazionale con un riferimento unico di registro e con riferimento a un'unità di ammissione.	(17) Il materiale forestale di moltiplicazione dovrebbe essere raccolto soltanto da materiale di base valutato e ***certificato*** dalle autorità competenti al fine di garantire la massima qualità possibile del materiale forestale di moltiplicazione stesso. Il materiale di base ***certificato*** dovrebbe essere iscritto in un registro nazionale con un riferimento unico di registro e con riferimento a un'unità di ammissione.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere immesso sul mercato solo il materiale forestale di moltiplicazione che è stato certificato dall'autorità competente; la certificazione da parte di operatori professionali non sarebbe sufficiente.

Emendamento 31
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Le autorità competenti dei rispettivi Stati membri dovrebbero rilasciare un certificato principale per tutto il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto (ossia raccolto) da materiale di base ***ammesso***. Tale certificato principale garantisce l'identificazione del materiale forestale di moltiplicazione, contiene informazioni sulla sua origine e fornisce i dettagli più appropriati per gli utilizzatori e le autorità competenti incaricate dei relativi controlli ufficiali. Dovrebbe essere consentito rilasciare il certificato principale in formato elettronico.	(19) Le autorità competenti dei rispettivi Stati membri dovrebbero rilasciare un certificato principale per tutto il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto (ossia raccolto) da materiale di base ***certificato dagli Stati membri***. Tale certificato principale garantisce l'identificazione del materiale forestale di moltiplicazione, contiene informazioni sulla sua origine e fornisce i dettagli più appropriati per gli utilizzatori e le autorità competenti incaricate dei relativi controlli ufficiali. Dovrebbe essere consentito rilasciare il certificato principale in formato elettronico.

Or. en

Emendamento 32
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Solo il materiale forestale di moltiplicazione raccolto da materiale di base ammesso dovrebbe poter essere successivamente certificato e immesso in	(20) Solo il materiale forestale di moltiplicazione raccolto da materiale di base ammesso dovrebbe poter essere successivamente certificato e immesso in

commercio. Il materiale forestale di moltiplicazione dovrebbe essere certificato come "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" e "controllato" dalle autorità competenti ed essere commercializzato con un riferimento a tali categorie. Tali tipi di categorie mostrano quali caratteristiche del materiale di base sono state valutate e indicano la qualità del materiale forestale di moltiplicazione. Per il materiale forestale di moltiplicazione di qualità inferiore (categorie "identificato alla fonte" e "selezionato"), il materiale di base sarà sottoposto a controlli per verificare le caratteristiche di base. Per il materiale forestale di moltiplicazione ***di qualità*** superiore (categorie "qualificato" e "controllato"), gli alberi genitori saranno selezionati per le caratteristiche superiori e gli schemi di incrocio. Nel caso di materiale forestale di moltiplicazione appartenente alla categoria "qualificato", la superiorità del materiale forestale di moltiplicazione è stimata sulla base delle caratteristiche degli alberi genitori. Nel caso della categoria "controllato", la superiorità di tale materiale forestale di moltiplicazione deve essere dimostrata rispetto al materiale di base da cui tale materiale forestale di moltiplicazione è stato raccolto o rispetto a una popolazione di riferimento. Le categorie "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" e "controllato" del materiale forestale di moltiplicazione dovrebbero essere soggette a requisiti uniformi in materia di produzione e commercializzazione, al fine di garantire trasparenza, parità di condizioni di concorrenza e integrità del mercato interno.

commercio. Il materiale forestale di moltiplicazione dovrebbe essere certificato come "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" e "controllato" dalle autorità competenti ed essere commercializzato con un riferimento a tali categorie. Tali tipi di categorie mostrano quali caratteristiche del materiale di base sono state valutate e indicano la qualità del materiale forestale di moltiplicazione. Per il materiale forestale di moltiplicazione di qualità inferiore (categorie "identificato alla fonte" e "selezionato"), il materiale di base sarà sottoposto a controlli per verificare le caratteristiche di base. Per il materiale forestale di moltiplicazione superiore (categorie "qualificato" e "controllato"), ***che è adattato alle condizioni biotiche e abiotiche della regione,*** gli alberi genitori saranno selezionati per le caratteristiche superiori e gli schemi di incrocio. Nel caso di materiale forestale di moltiplicazione appartenente alla categoria "qualificato", la superiorità del materiale forestale di moltiplicazione è stimata sulla base delle caratteristiche degli alberi genitori. Nel caso della categoria "controllato", la superiorità di tale materiale forestale di moltiplicazione deve essere dimostrata rispetto al materiale di base da cui tale materiale forestale di moltiplicazione è stato raccolto o rispetto a una popolazione di riferimento. Le categorie "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" e "controllato" del materiale forestale di moltiplicazione dovrebbero essere soggette a requisiti uniformi in materia di produzione e commercializzazione, al fine di garantire trasparenza, parità di condizioni di concorrenza e integrità del mercato interno.

Or. en

Emendamento 33
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Le norme in materia di certificazione dovrebbero essere chiarite nel caso di materiale forestale di moltiplicazione prodotto attraverso processi di produzione innovativi e in particolare ricorrendo a tecniche per la produzione di un tipo specifico di materiale forestale di moltiplicazione, ossia i cloni. Poiché il luogo di produzione di tali cloni può essere diverso dall'ubicazione dell'albero originale (ossia del materiale di base) da cui il clone o i cloni sono stati ottenuti, le norme dovrebbero essere modificate al fine di garantire la tracciabilità.	(21) Le norme in materia di certificazione dovrebbero essere chiarite nel caso di materiale forestale di moltiplicazione prodotto attraverso processi di produzione innovativi e in particolare ricorrendo a tecniche per la produzione di un tipo specifico di materiale forestale di moltiplicazione, ossia i cloni. Poiché il luogo di produzione di tali cloni può essere diverso dall'ubicazione dell'albero originale (ossia del materiale di base) da cui il clone o i cloni sono stati ottenuti, le norme dovrebbero essere modificate ***e aggiornate*** al fine di garantire la tracciabilità.

Or. ro

Emendamento 34
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(***21 bis)*** ***Con l'evolversi delle tecnologie, è fondamentale adattare le norme relative alla certificazione per stare al passo dei progressi scientifici e assicurare una certificazione accurata e appropriata dei materiali forestali di moltiplicazione, compresi quelli ottenuti tramite clonazione.***

Or. ro

Emendamento 35
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) I requisiti per il materiale di base destinato alla conservazione e all'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali sono diversi da quelli per il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione per fini commerciali, a causa dei diversi criteri di selezione che si applicano a questi due tipi di materiale di base. Ai fini della conservazione e dell'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali, si dovrebbero conservare ***tutti gli*** alberi provenienti da un soprassuolo forestale. Ciò è necessario per contribuire ad aumentare la diversità genetica all'interno di una singola specie arborea. Al contrario, soltanto gli alberi che presentano caratteristiche superiori dovrebbero essere selezionati nel caso di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione per fini commerciali. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a derogare alle norme applicabili in materia di ammissione del materiale di base e notificare all'autorità competente tale materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali.	(22) I requisiti per il materiale di base destinato alla conservazione e all'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali sono diversi da quelli per il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione per fini commerciali, a causa dei diversi criteri di selezione che si applicano a questi due tipi di materiale di base. Ai fini della conservazione e dell'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali, si dovrebbero conservare ***un numero massimo di*** alberi provenienti da un soprassuolo forestale. Ciò è necessario per contribuire ad aumentare la diversità genetica all'interno di una singola specie arborea. Al contrario, soltanto gli alberi che presentano caratteristiche superiori dovrebbero essere selezionati nel caso di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione per fini commerciali. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a derogare alle norme applicabili in materia di ammissione del materiale di base e notificare all'autorità competente tale materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali.

Or. en

Emendamento 36
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) I requisiti per il materiale di base	(22) I requisiti per il materiale di base

destinato alla conservazione e all'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali sono diversi da quelli per il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione per fini commerciali, a causa dei diversi criteri di selezione che si applicano a questi due tipi di materiale di base. Ai fini della conservazione e dell'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali, si dovrebbero conservare tutti gli alberi provenienti da un soprassuolo forestale. Ciò è necessario per contribuire ad aumentare la diversità genetica all'interno di una singola specie arborea. Al contrario, soltanto gli alberi che presentano caratteristiche superiori dovrebbero essere selezionati nel caso di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione per fini commerciali. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a derogare alle norme applicabili in materia di ammissione del materiale di base e notificare all'autorità competente tale materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali.	destinato alla conservazione e all'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali sono diversi da quelli per il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione per fini commerciali, a causa dei diversi criteri di selezione che si applicano a questi due tipi di materiale di base. Ai fini della conservazione e dell'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali, si dovrebbero conservare tutti gli alberi provenienti da un soprassuolo forestale. Ciò è necessario per contribuire ad aumentare la diversità genetica all'interno di una singola specie arborea. Al contrario, soltanto gli alberi che presentano caratteristiche superiori dovrebbero essere selezionati nel caso di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione per fini commerciali. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a derogare alle norme applicabili in materia di ammissione del materiale di base e notificare ***in anticipo*** all'autorità competente tale materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali.

Or. ro

Emendamento 37
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato" dovrebbe essere soggetto a requisiti quanto più rigorosi possibile. La determinazione della superiorità del materiale forestale di moltiplicazione	(26) Il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato" dovrebbe essere soggetto a requisiti quanto più rigorosi possibile. La determinazione della superiorità del materiale forestale di moltiplicazione

dovrebbe essere effettuata confrontando tale materiale con uno o preferibilmente più prototipi ammessi o scelti in precedenza. L'operatore professionale seleziona tali prototipi in base alla finalità per la quale il materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato" sarà utilizzato. A tale riguardo, se la finalità di tale materiale forestale di moltiplicazione sarà l'adattamento ai cambiamenti climatici, detto materiale sarà confrontato con prototipi che presentano buone prestazioni per quanto concerne l'adattamento alle condizioni climatiche ed ecologiche locali (ad esempio l'indennità effettiva da organismi nocivi e dai relativi sintomi). In seguito alla selezione dei componenti del materiale di base, l'operatore professionale dovrebbe dimostrare la superiorità del materiale forestale di moltiplicazione mediante prove comparative o stimarne la superiorità valutando i componenti genetici di tale materiale di base. L'autorità competente dovrebbe ***essere coinvolta in*** ogni fase di tale processo. ***Essa*** dovrebbe approvare il disegno sperimentale e le prove per ***l'ammissione*** del materiale di base, verificare i dati forniti dall'operatore professionale e approvare i risultati delle prove relative alla superiorità del materiale forestale di moltiplicazione o, se del caso, la valutazione genetica. Ciò è necessario ai fini dell'allineamento alle norme internazionali applicabili ai sensi del sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali e ad altre norme internazionali applicabili, così come per tenere conto dell'esperienza acquisita in relazione alla direttiva 1999/105/CE.	dovrebbe essere effettuata confrontando tale materiale con uno o preferibilmente più prototipi ammessi o scelti in precedenza. L'operatore professionale seleziona tali prototipi in base alla finalità per la quale il materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato" sarà utilizzato. A tale riguardo, se la finalità di tale materiale forestale di moltiplicazione sarà l'adattamento ai cambiamenti climatici, detto materiale sarà confrontato con prototipi che presentano buone prestazioni per quanto concerne l'adattamento alle condizioni climatiche ed ecologiche locali (ad esempio l'indennità effettiva da organismi nocivi e dai relativi sintomi). In seguito alla selezione dei componenti del materiale di base, l'operatore professionale dovrebbe dimostrare la superiorità del materiale forestale di moltiplicazione mediante prove comparative o stimarne la superiorità valutando i componenti genetici di tale materiale di base. L'autorità competente dovrebbe ***autorizzare*** ogni fase di tale processo. ***L'autorità competente*** dovrebbe approvare il disegno sperimentale e le prove per ***la certificazione*** del materiale di base***.*** ***Inoltre***, ***l'autorità competente dovrebbe*** verificare i dati forniti dall'operatore professionale e approvare i risultati delle prove relative alla superiorità del materiale forestale di moltiplicazione o, se del caso, la valutazione genetica. Ciò è necessario ai fini dell'allineamento alle norme internazionali applicabili ai sensi del sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali e ad altre norme internazionali applicabili, così come per tenere conto dell'esperienza acquisita in relazione alla direttiva 1999/105/CE.
	Or. en

Emendamento 38
Martin Häusling

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) La valutazione del materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato" richiede in media dieci anni. Al fine di garantire un più rapido accesso al mercato del materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato", mentre la valutazione del materiale di base è ancora in corso, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di ammettere temporaneamente tale materiale di base, per un periodo massimo di dieci anni, in tutto il loro territorio o in parte di esso. Tale ammissione dovrebbe essere concessa soltanto se i risultati provvisori della valutazione genetica o delle prove comparative indicano che il materiale di base in questione soddisferà i requisiti del presente regolamento una volta completate le prove. Questa valutazione precoce dovrebbe essere riesaminata ad intervalli massimi di dieci anni.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La valutazione del materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato" dovrebbe essere completata prima dell'immissione sul mercato. Ciò è fondamentale al fine di dare ai consumatori la certezza che il materiale forestale di moltiplicazione può essere utilizzato senza rischi.

Emendamento 39
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) La conformità del materiale forestale di moltiplicazione rispetto ai requisiti per le categorie "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" e "controllato" dovrebbe essere confermata ***da ispezioni effettuate dalle*** autorità competenti***, come pertinente*** per ciascuna categoria ("certificazione ufficiale") e dovrebbe essere attestata mediante un'etichetta ufficiale.	(28) La conformità del materiale forestale di moltiplicazione rispetto ai requisiti per le categorie "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" e "controllato" dovrebbe essere confermata ***dalla certificazione delle*** autorità competenti per ciascuna categoria ("certificazione ufficiale") e dovrebbe essere attestata mediante un'etichetta ufficiale.

Or. en

Emendamento 40
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Il materiale forestale di moltiplicazione geneticamente modificato ***può*** essere immesso in commercio soltanto se è sicuro per la salute umana e per l'ambiente ed è stato autorizzato per la coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[27] o del regolamento (CE) n. 1829/2003[28] e se ***tale materiale forestale di moltiplicazione appartiene alla categoria "controllato"***. Il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto mediante ***alcune*** nuove tecniche genomiche ***può*** essere immesso in commercio soltanto se soddisfa i requisiti del regolamento (UE) [OP: inserire il riferimento al regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante ***alcune*** nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati][29] e se tale materiale forestale di moltiplicazione ***appartiene alla categoria "controllato"***.	(29) Il materiale forestale di moltiplicazione geneticamente modificato ***dovrebbe*** essere immesso in commercio soltanto se è sicuro per la salute umana e per l'ambiente ed è stato autorizzato per la coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[27] o del regolamento (CE) n. 1829/2003[28] e se ***chiaramente etichettato come pianta geneticamente modificata***. Il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto mediante nuove tecniche genomiche ***dovrebbe*** essere immesso in commercio soltanto se soddisfa i requisiti del regolamento (UE) [OP: inserire il riferimento al regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati][29] e se tale materiale forestale di moltiplicazione ***è chiaramente etichettato come pianta NGT***.

[27] Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

[28] Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

[29] Regolamento (UE) … del Parlamento europeo e del Consiglio [...] (GU L [...] del [...], pag. [...])

[27] Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

[28] Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

[29] Regolamento (UE) … del Parlamento europeo e del Consiglio [...] (GU L [...] del [...], pag. [...])

Or. en

Emendamento 41
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Il materiale forestale di moltiplicazione geneticamente modificato può essere immesso in commercio soltanto se è sicuro per la salute umana e per l'ambiente ed è stato autorizzato per la coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[27] o del regolamento (CE) n. 1829/2003[28] e se tale materiale forestale di moltiplicazione appartiene alla categoria "controllato". Il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto mediante alcune nuove tecniche genomiche può essere immesso in commercio soltanto se soddisfa i requisiti del regolamento (UE) [OP: inserire il riferimento al regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché	(29) Il materiale forestale di moltiplicazione geneticamente modificato può essere immesso in commercio soltanto se è sicuro per la salute umana***, per la salute animale*** e per l'ambiente ed è stato autorizzato per la coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[27] o del regolamento (CE) n. 1829/2003[28] e se tale materiale forestale di moltiplicazione appartiene alla categoria "controllato". Il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto mediante alcune nuove tecniche genomiche può essere immesso in commercio soltanto se soddisfa i requisiti del regolamento (UE) [OP: inserire il riferimento al regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante

agli alimenti e ai mangimi da esse derivati][29] e se tale materiale forestale di moltiplicazione appartiene alla categoria "controllato".

alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati][29] e se tale materiale forestale di moltiplicazione appartiene alla categoria "controllato".

---

[27] Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

[28] Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1 1

[29] Regolamento (UE) … del Parlamento europeo e del Consiglio [...] (GU L [...] del [...], pag. [...])

[27] Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

[28] Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1 1

[29] Regolamento (UE) … del Parlamento europeo e del Consiglio [...] (GU L [...] del [...], pag. [...])

Or. ro

Emendamento 42
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) L'etichetta ufficiale dovrebbe ***riportare*** informazioni sul materiale di base che contiene un organismo geneticamente modificato o è da esso costituito oppure che è stato prodotto mediante alcune nuove tecniche genomiche.	(30) L'etichetta ufficiale dovrebbe ***indicare con chiarezza*** informazioni sul materiale di base che contiene un organismo geneticamente modificato o è da esso costituito oppure che è stato prodotto mediante alcune nuove tecniche genomiche.

Or. en

Emendamento 43
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Gli operatori professionali dovrebbero essere autorizzati dall'autorità competente a stampare l'etichetta ufficiale sotto sorveglianza ufficiale per determinate specie e categorie di materiale forestale di moltiplicazione. Ciò offrirà maggiore flessibilità agli operatori professionali in relazione alla successiva commercializzazione di tale materiale forestale di moltiplicazione. ***Tuttavia gli operatori professionali possono iniziare a stampare l'etichetta soltanto dopo che l'autorità competente ha certificato il materiale forestale di moltiplicazione in questione. Tale autorizzazione è necessaria a causa del carattere ufficiale dell'etichetta ufficiale e per garantire i livelli di qualità più elevati possibili per gli utilizzatori del materiale forestale di moltiplicazione.*** È opportuno stabilire norme per la revoca o la modifica di tale autorizzazione.	(31) Gli operatori professionali dovrebbero essere autorizzati dall'autorità competente a ***rilasciare e*** stampare l'etichetta ufficiale sotto sorveglianza ufficiale per determinate specie e categorie di materiale forestale di moltiplicazione***, dopo che un audit delle autorità competenti abbia stabilito che sono in possesso delle competenze, infrastrutture e risorse necessarie***. Ciò offrirà maggiore flessibilità agli operatori professionali in relazione alla successiva commercializzazione di tale materiale forestale di moltiplicazione. È opportuno stabilire norme per la revoca o la modifica di tale autorizzazione.

Or. en

Emendamento 44
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Gli operatori professionali dovrebbero essere autorizzati dall'autorità competente a stampare l'etichetta ufficiale sotto sorveglianza ufficiale per determinate specie e categorie ***di materiale forestale di***	(31) Gli operatori professionali dovrebbero essere autorizzati dall'autorità competente***, se sono soddisfatti tutti i requisiti da esse stabiliti,*** a stampare l'etichetta ufficiale sotto sorveglianza

moltiplicazione. Ciò offrirà maggiore flessibilità agli operatori professionali in relazione alla successiva commercializzazione di tale materiale forestale di moltiplicazione. Tuttavia gli operatori professionali possono iniziare a stampare l'etichetta soltanto dopo che l'autorità competente ha certificato il materiale forestale di moltiplicazione in questione. Tale autorizzazione è necessaria a causa del carattere ufficiale dell'etichetta ufficiale e per garantire i livelli di qualità più elevati possibili per gli utilizzatori del materiale forestale di moltiplicazione. È opportuno stabilire norme per la revoca ***o la modifica*** di tale autorizzazione.	ufficiale per determinate specie e categorie***, a esclusione del materiale forestale di moltiplicazione derivante da piante geneticamente modificate o NGT***. Ciò offrirà maggiore flessibilità agli operatori professionali in relazione alla successiva commercializzazione di tale materiale forestale di moltiplicazione. Tuttavia gli operatori professionali possono iniziare a stampare l'etichetta soltanto dopo che l'autorità competente ha certificato il materiale forestale di moltiplicazione in questione. Tale autorizzazione è necessaria a causa del carattere ufficiale dell'etichetta ufficiale e per garantire i livelli di qualità più elevati possibili per gli utilizzatori del materiale forestale di moltiplicazione. È opportuno stabilire norme per la revoca di tale autorizzazione.
	Or. en

Emendamento 45
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Agli Stati membri dovrebbe essere ***consentito*** di imporre requisiti supplementari o più rigorosi per l'ammissione del materiale di base prodotto nel proprio territorio, previa ***autorizzazione concessa dalla*** Commissione. Ciò consentirebbe l'attuazione di approcci nazionali o regionali in materia di produzione e commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione e volti a migliorare la qualità del materiale in questione, a proteggere l'ambiente o a contribuire alla protezione della biodiversità e al ripristino degli ecosistemi forestali.	(32) Agli Stati membri dovrebbe essere ***conferito il potere*** di imporre requisiti supplementari o più rigorosi per l'ammissione del materiale di base prodotto nel proprio territorio, previa ***notifica alla*** Commissione. Ciò consentirebbe l'attuazione di approcci nazionali o regionali in materia di produzione e commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione e volti a migliorare la qualità del materiale in questione, a proteggere l'ambiente o a contribuire alla protezione della biodiversità e al ripristino degli ecosistemi forestali.

Or. en

Emendamento 46
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Prima dell'acquisto del materiale forestale di moltiplicazione, gli operatori professionali dovrebbero mettere a disposizione ***dei potenziali acquirenti del loro materiale forestale di moltiplicazione*** tutte le informazioni necessarie in merito ***alla sua*** idoneità alle rispettive condizioni climatiche ed ecologiche in modo da consentire ***loro*** di ***selezionare*** il materiale forestale di moltiplicazione più adeguato per ***la loro*** regione.	(34) Prima dell'acquisto del materiale forestale di moltiplicazione, gli operatori professionali dovrebbero mettere a disposizione ***delle autorità competenti*** tutte le informazioni necessarie in merito ***all'***idoneità alle rispettive condizioni climatiche ed ecologiche ***del materiale forestale di moltiplicazione*** in modo da consentire ***all'autorità competente*** di ***certificare*** il materiale forestale di moltiplicazione più adeguato per ***una*** regione ***specifica***.

Or. en

Emendamento 47
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Prima dell'acquisto del materiale forestale di moltiplicazione, gli operatori professionali dovrebbero mettere a disposizione dei potenziali acquirenti del loro materiale forestale di moltiplicazione tutte le informazioni necessarie in merito alla sua idoneità alle rispettive condizioni climatiche ed ecologiche in modo da consentire loro di selezionare il materiale forestale di moltiplicazione più adeguato per la loro regione.	(34) Prima dell'acquisto del materiale forestale di moltiplicazione, gli operatori professionali dovrebbero mettere a disposizione dei potenziali acquirenti del loro materiale forestale di moltiplicazione tutte le informazioni necessarie in merito alla sua ***qualità e*** idoneità alle rispettive condizioni climatiche ed ecologiche in modo da consentire loro di selezionare il materiale forestale di moltiplicazione più adeguato per la loro regione.

Or. ro

Emendamento 48
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(36 bis) Ciascuno Stato membro dovrebbe istituire e aggiornare un elenco nazionale di certificati principali rilasciati e mettere l'elenco a disposizione della Commissione europea e delle autorità competenti nazionali di tutti gli altri Stati membri. La Commissione europea dovrebbe fornire una banca dati nella quale gli Stati membri possono inserire i loro dati nazionali.

Or. en

Emendamento 49
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare e tenere aggiornato un piano di emergenza al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione per il rimboschimento delle aree colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi, catastrofi o qualsiasi altro evento. È opportuno stabilire norme relative al contenuto di tale piano, al fine di garantire un'azione proattiva ed efficace contro tali rischi, qualora emergano. Gli Stati membri	(38) Ciascuno Stato membro dovrebbe ***valutare se*** elaborare e tenere aggiornato un piano di emergenza al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione per il rimboschimento delle aree colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi, catastrofi o qualsiasi altro evento. È opportuno stabilire norme relative al contenuto di tale piano, al fine di garantire un'azione ***tempestiva,*** proattiva ed efficace contro tali rischi, qualora emergano. Gli

dovrebbero essere autorizzati ad adeguare il contenuto di tale piano alle specifiche condizioni climatiche ed ecologiche dei loro territori. Tale requisito rispecchia altresì le azioni generali di preparazione che gli Stati membri dovrebbero intraprendere su base volontaria nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea[31].	Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adeguare il contenuto di tale piano alle specifiche condizioni climatiche ed ecologiche dei loro territori. Tale requisito rispecchia altresì le azioni generali di preparazione che gli Stati membri dovrebbero intraprendere su base volontaria nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea[31]. ***Laddove uno Stato membro scelga di elaborare e successivamente tenere aggiornato un piano di emergenza, l'Unione europea, su richiesta dello Stato membro interessato, sostiene con un supporto tecnico e finanziario l'elaborazione del piano, e, se del caso, il suo aggiornamento.***
[31] Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).	[31] Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

Or. ro

Emendamento 50
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare e tenere aggiornato un piano di emergenza al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione per il rimboschimento delle aree colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi, catastrofi o qualsiasi altro evento. È opportuno stabilire norme relative al contenuto di tale piano, al fine di garantire un'azione proattiva ed efficace contro tali	(38) Ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare e tenere aggiornato un piano di emergenza al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione per il rimboschimento delle aree colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi, catastrofi o qualsiasi altro evento. È opportuno stabilire norme relative al contenuto di tale piano, al fine di garantire un'azione proattiva ed efficace contro tali

rischi, qualora emergano. Gli Stati membri ***dovrebbero essere autorizzati ad adeguare*** il contenuto di tale piano alle specifiche condizioni climatiche ed ecologiche dei loro territori. Tale requisito rispecchia altresì le azioni generali di preparazione che gli Stati membri dovrebbero intraprendere su base volontaria nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea[31].	rischi, qualora emergano. Gli Stati membri ***definiscono*** il contenuto di tale piano ***conformemente*** alle ***loro*** specifiche condizioni climatiche ed ecologiche dei loro territori ***e dovrebbero essere autorizzati ad adattarne il contenuto dinanzi alle nuove conoscenze scientifiche***. Tale requisito rispecchia altresì le azioni generali di preparazione che gli Stati membri dovrebbero intraprendere su base volontaria nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea[31].
[31] Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).	[31] Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

Or. en

Emendamento 51
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Il materiale forestale di moltiplicazione dovrebbe essere importato da paesi terzi soltanto se è accertato che esso soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili al materiale forestale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nell'UE. Ciò è necessario per garantire che tale materiale forestale di moltiplicazione importato offra il medesimo livello di qualità del materiale forestale di moltiplicazione prodotto nell'UE.	(43) Il materiale forestale di moltiplicazione dovrebbe essere importato da paesi terzi soltanto se è accertato che esso soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili al materiale forestale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nell'UE. Ciò è necessario per garantire che tale materiale forestale di moltiplicazione importato offra il medesimo livello di qualità del materiale forestale di moltiplicazione prodotto nell'UE. ***Tale approccio, assicurerà non solo che le importazioni di materiale forestale di moltiplicazione rispettino le norme dell'Unione ma anche che contribuiscano alla diversità genetica e***

alla sostenibilità vegetale.

Or. ro

Emendamento 52
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) Al fine di monitorare l'impatto del presente regolamento e consentire alla Commissione di valutare le misure introdotte, gli Stati membri dovrebbero riferire ogni cinque anni in merito ai quantitativi annui di materiale forestale di moltiplicazione certificato, ai piani di emergenza nazionali adottati, alle informazioni sui luoghi migliori dove piantare il materiale forestale di moltiplicazione a disposizione degli utilizzatori tramite siti web e/o guide destinate ai piantatori, ai quantitativi di materiale forestale di moltiplicazione importati e alle sanzioni irrogate.	(45) Al fine di monitorare l'impatto del presente regolamento e consentire alla Commissione di valutare le misure introdotte, gli Stati membri dovrebbero riferire ogni cinque anni in merito ai quantitativi annui di materiale forestale di moltiplicazione certificato, ai piani di emergenza nazionali adottati, ***se del caso,*** alle informazioni sui luoghi migliori dove piantare il materiale forestale di moltiplicazione a disposizione degli utilizzatori tramite siti web e/o guide destinate ai piantatori, ai quantitativi di materiale forestale di moltiplicazione importati e alle sanzioni irrogate.

Or. ro

Emendamento 53
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) Al fine di consentire l'adeguamento all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, del sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali e di altre norme internazionali applicabili, così come per tenere conto del	***soppresso***

regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[34], è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica i) dei requisiti relativi al materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione da certificare come "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" e "controllato" e ii) delle categorie in cui il materiale forestale di moltiplicazione dei diversi tipi di materiale di base può essere commercializzato.

---

[34] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Il regolamento 2018/848 sul biologico è stato applicato con successo per meno di due anni, dopo dei lunghi negoziati tra le istituzioni con poteri di codecisione. La normativa orizzontale in materia di materiale forestale di moltiplicazione non può non tener conto della complessità dei sistemi di banca dati delle sementi biologiche e mina gli obiettivi ambiziosi stabiliti da un atto giuridico di recente adozione direttamente applicabile.

Emendamento 54
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
(57) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione	***soppresso***

per quanto riguarda le decisioni in materia di organizzazione di esperimenti temporanei volti a cercare alternative migliori ai requisiti di cui al presente regolamento in relazione alla valutazione e all'ammissione di materiale di base e alla produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione.

Or. en

Emendamento 55
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce norme relative alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, in particolare i requisiti per l'ammissione di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione, l'origine e la tracciabilità di tale materiale di base, le categorie di materiale forestale di moltiplicazione, i requisiti relativi all'identità e alla qualità del materiale forestale di moltiplicazione, la certificazione, l'etichettatura, l'imballaggio, le importazioni, gli operatori professionali, la registrazione di materiale di base e i piani di emergenza nazionali.	Il presente regolamento stabilisce norme relative alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, in particolare i requisiti per l'ammissione di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione, l'origine e la tracciabilità di tale materiale di base, le categorie di materiale forestale di moltiplicazione, i requisiti relativi all'identità e alla qualità del materiale forestale di moltiplicazione, la certificazione, l'etichettatura, l'imballaggio, le importazioni ***e le esportazioni***, gli operatori professionali, la registrazione di materiale di base, ***i requisiti dei controlli*** e i piani di emergenza nazionali.

Or. en

Emendamento 56
Clara Aguilera

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce norme relative alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, in particolare i requisiti per l'ammissione di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione, l'origine e la tracciabilità di tale materiale di base, le categorie di materiale forestale di moltiplicazione, i requisiti relativi all'identità e alla qualità del materiale forestale di moltiplicazione, la certificazione, l'etichettatura, l'imballaggio, le importazioni, gli operatori professionali, la registrazione di materiale di base e i piani di emergenza nazionali.	Il presente regolamento stabilisce norme relative alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, in particolare i requisiti per l'ammissione di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione, l'origine e la tracciabilità di tale materiale di base, le categorie di materiale forestale di moltiplicazione, i requisiti relativi all'identità e alla qualità del materiale forestale di moltiplicazione, la certificazione, l'etichettatura, l'imballaggio, le importazioni, gli operatori professionali, la registrazione di materiale di base***, le prescrizioni per il controllo*** e i piani di emergenza nazionali.

Or. es

Motivazione

Nel caso del materiale forestale di moltiplicazione, si parla di imprese di dimensioni e volumi di commercio piccoli a cui non si può chiedere il rispetto delle prescrizioni per i controlli ufficiali considerato che ciò significherebbe, per molte di esse, dover cessare le attività.

Emendamento 57
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce norme relative alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, in particolare i requisiti per l'ammissione di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione, l'origine e la tracciabilità di tale materiale di base, le categorie di materiale forestale di moltiplicazione, i requisiti relativi all'identità e alla qualità del materiale	Il presente regolamento stabilisce norme relative alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, in particolare i requisiti per l'ammissione di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione, l'origine e la tracciabilità di tale materiale di base, le categorie di materiale forestale di moltiplicazione, i requisiti relativi all'identità e alla qualità del materiale

forestale di moltiplicazione, la certificazione, l'etichettatura, l'imballaggio, le importazioni, gli operatori professionali, la registrazione di materiale di base e i piani di emergenza nazionali.	forestale di moltiplicazione, la certificazione, l'etichettatura, l'imballaggio, le importazioni ***e le esportazioni***, gli operatori professionali, la registrazione di materiale di base, ***i requisiti dei controlli*** e i piani di emergenza nazionali.

Or. xm

Motivazione

Anche il materiale di moltiplicazione prodotto per le esportazioni dovrebbe essere soggetto al quadro giuridico, considerato che non sarebbe più commercializzabile se non esportato. Si potrebbe ipotizzare, che le sementi, in particolare, potrebbero essere mescolate in maniera fraudolenta con altri lotti per immetterle sul mercato. Considerato che è stato escluso di far rientrare il materiale forestale di moltiplicazione nell'ambito di applicazione del regolamento di controllo, i requisiti relativi ai controlli dovranno essere disposti nella normativa specialistica.

Emendamento 58
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce norme relative alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, in particolare i requisiti per l'ammissione di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione, l'origine e la tracciabilità di tale materiale di base, le categorie di materiale forestale di moltiplicazione, i requisiti relativi all'identità e alla qualità del materiale forestale di moltiplicazione, la certificazione, l'etichettatura, l'imballaggio, le importazioni, gli operatori professionali, la registrazione di materiale di base e i piani di emergenza ***nazionali***.	Il presente regolamento stabilisce norme relative alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, in particolare i requisiti per l'ammissione di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione, l'origine e la tracciabilità di tale materiale di base, le categorie di materiale forestale di moltiplicazione, i requisiti relativi all'identità e alla qualità del materiale forestale di moltiplicazione, la certificazione, l'etichettatura, l'imballaggio, le importazioni, gli operatori professionali, la registrazione di materiale di base***, i controlli ufficiali*** e i piani di emergenza.

Or. ro

Emendamento 59
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento si applica al materiale forestale di moltiplicazione delle specie arboree e ***dei relativi*** ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I.	1. Il presente regolamento si applica al materiale forestale di moltiplicazione delle specie arboree e ***degli*** ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I ***nella prospettiva della loro commercializzazione***.

Or. en

Emendamento 60
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento si applica al materiale forestale di moltiplicazione delle specie arboree e ***dei relativi*** ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I.	1. Il presente regolamento si applica al materiale forestale di moltiplicazione delle specie arboree e ***degli*** ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I ***nella prospettiva della loro commercializzazione***.

Or. xm

Motivazione

Solo il materiale forestale di moltiplicazione che deve essere commercializzato dovrebbe rientrare nel quadro giuridico; non dovrebbe rientrarvi il materiale forestale di moltiplicazione che non è destinato all'immissione sul mercato.

Emendamento 61
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) garantire la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata nell'Unione e il funzionamento del mercato interno di tale materiale;	a) garantire la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata nell'Unione e il funzionamento ***corretto e senza ostacoli*** del mercato interno di tale materiale;

Or. ro

Emendamento 62
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) contribuire alla costituzione di foreste resilienti, alla conservazione della biodiversità e al ripristino degli ecosistemi forestali;	b) contribuire alla costituzione di foreste resilienti, alla conservazione della biodiversità***, alla prevenzione dell'uso di specie invasive*** e al ripristino degli ecosistemi forestali;

Or. en

Emendamento 63
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nei casi in cui determinate specie e determinati ibridi artificiali non siano soggetti alle misure previste dal presente regolamento, gli Stati membri possono adottare per il proprio territorio misure analoghe o meno rigorose.

Or. en

Motivazione

Si propone una maggiore sussidiarietà a livello di Stato membro per assicurare una qualità adeguata del materiale forestale di moltiplicazione affinché le foreste si adattino ai cambiamenti climatici.

Emendamento 64
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali quali definiti all'articolo 2 della direttiva 98/56/CE;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 65
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) al materiale forestale di moltiplicazione prodotto per l'esportazione verso paesi terzi;	***soppresso***

Or. xm

Motivazione

Il materiale di moltiplicazione di origine boschiva prodotto per l'esportazione dovrebbe essere soggetto al quadro giuridico del materiale forestale di moltiplicazione in tutte le fasi produttive.

Emendamento 66
Ulrike Müller

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) al materiale forestale di moltiplicazione prodotto per l'esportazione verso paesi terzi;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 67
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) al materiale forestale di moltiplicazione venduto o trasferito in altro modo, a titolo gratuito od oneroso, tra utilizzatori finali per proprio uso privato e al di fuori delle loro attività commerciali;

Or. en

Emendamento 68
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) al materiale forestale di moltiplicazione utilizzato per scopi diversi da quelli disciplinati dal presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Ciò eviterebbe diverse interpretazioni di ciò che è considerato una "finalità forestale" tra gli Stati membri (riformulando l'emendamento del relatore).

Emendamento 69
Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) al materiale forestale di moltiplicazione utilizzato per finalità non forestali.

Or. en

Motivazione

Anche il materiale forestale di moltiplicazione utilizzato per finalità non forestali dovrebbe essere escluso dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 70
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) "materiale forestale di moltiplicazione": gli strobili, le infruttescenze, i frutti e le sementi destinati alla produzione di postime, appartenenti alle specie arboree e ai relativi ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento e utilizzati per l'imboschimento, il rimboschimento e altri impianti di alberi per una delle finalità seguenti:	1) "materiale forestale di moltiplicazione": gli strobili, le infruttescenze, i frutti***, le parti di piante, le matricine, le plantule*** e le sementi destinati alla produzione di postime, appartenenti alle specie arboree e ai relativi ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento e utilizzati per l'imboschimento, il rimboschimento e altri impianti di alberi***, nel contesto di gestione terriera della foresta*** per una delle finalità seguenti:

Or. en

Motivazione

La definizione non è completa e tralascia molti materiali forestali di moltiplicazione che sono utilizzati abitualmente.

È importante che gli impianti di alberi fuori dalla gestione forestale siano chiaramente esclusi dal presente regolamento.

Emendamento 71
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) "materiale forestale di moltiplicazione": ***gli strobili, le infruttescenze, i frutti e le sementi destinati alla produzione di*** postime, appartenenti alle specie arboree e ai relativi ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento e utilizzati per l'imboschimento, il rimboschimento e altri impianti di alberi per una delle finalità seguenti:	1) "materiale forestale di moltiplicazione": ***le unità seminali e il*** postime, appartenenti alle specie arboree e ai relativi ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento e utilizzati per l'imboschimento, il rimboschimento e altri impianti di alberi per una delle finalità seguenti:

Or. en

Emendamento 72
Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) "materiale forestale di moltiplicazione": gli strobili, le infruttescenze, i frutti e le sementi destinati alla produzione di postime, appartenenti alle specie arboree e ai relativi ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento e	1) "materiale forestale di moltiplicazione": gli strobili, le infruttescenze, i frutti e le sementi destinati alla produzione di postime, ***parti di piante e piantoni,*** appartenenti alle specie arboree e ai relativi ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del presente

utilizzati per l'imboschimento, il rimboschimento e altri impianti di alberi per una delle finalità seguenti:

regolamento e utilizzati per l'imboschimento, il rimboschimento e altri impianti di alberi per una delle finalità seguenti:

Or. fr

Emendamento 73
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) "materiale forestale di moltiplicazione": ***gli strobili, le infruttescenze, i frutti e le sementi destinati alla produzione di*** postime, appartenenti alle specie arboree e ai relativi ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento e utilizzati per l'imboschimento, il rimboschimento e altri impianti di alberi per una delle finalità seguenti:	1) "materiale forestale di moltiplicazione": ***le unità seminali e il*** postime, appartenenti alle specie arboree e ai relativi ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento e utilizzati per l'imboschimento, il rimboschimento e altri impianti di alberi per una delle finalità seguenti:

Or. en

Emendamento 74
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) "materiale forestale di moltiplicazione": ***gli strobili, le infruttescenze, i frutti e le sementi destinati alla produzione di*** postime, appartenenti alle specie arboree e ai relativi ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento e utilizzati per l'imboschimento, il rimboschimento e altri impianti di alberi	1) "materiale forestale di moltiplicazione": ***le unità seminali, le parti di piante e il*** postime, appartenenti alle specie arboree e ai relativi ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento e utilizzati per l'imboschimento, il rimboschimento e altri impianti di alberi per una delle finalità seguenti:

per una delle finalità seguenti:

Or. en

Motivazione

È opportuno mantenere la definizione di "materiale forestale di moltiplicazione", prendendo in considerazione "le unità seminali", "le parti di piante" e "il postime" di cui alla direttiva 999/105/CE.

Emendamento 75
Irène Tolleret, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) "materiale forestale di moltiplicazione": ***gli strobili, le infruttescenze, i frutti e le sementi destinati alla produzione di*** postime, appartenenti alle specie arboree e ai relativi ibridi ***artificiali*** che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento e utilizzati per l'imboschimento, il rimboschimento e altri impianti di alberi per una delle finalità seguenti:	1) "materiale forestale di moltiplicazione": ***le unità seminali, le parti di piante e le piante da*** postime, appartenenti alle specie arboree e ai relativi ibridi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento e utilizzati per l'imboschimento, il rimboschimento e altri impianti di alberi ***e la semina diretta*** per una delle finalità seguenti:

Or. en

Motivazione

La definizione di materiale forestale di moltiplicazione dovrebbe tener conto delle definizioni dell'attuale direttiva.

Emendamento 76
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

a bis) "materiale forestale di moltiplicazione di alta qualità": materiale forestale di moltiplicazione teso a garantire un'elevata diversità genetica all'interno delle specie e dei lotti di sementi adattati alle condizioni climatiche attuali e a quelle previste per il futuro;

Or. en

Emendamento 77
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) conservazione della biodiversità;	b) conservazione ***delle risorse genetiche forestali e conservazione*** della biodiversità;

Or. en

Emendamento 78
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) conservazione della biodiversità;	b) conservazione ***delle risorse genetiche forestali e conservazione*** della biodiversità;

Or. en

Emendamento 79
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) conservazione e utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 80
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) conservazione e utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 81
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) "imboschimento": la costituzione di una foresta mediante impianto e/o semina intenzionale su terreni che, fino a quel momento, erano oggetto di un uso diverso del suolo e che implica una trasformazione dell'uso del suolo da non forestale in forestale[36];	2) "imboschimento": la costituzione di una foresta mediante impianto e/o semina intenzionale ***di specie arboree regionali adattate*** su terreni che, fino a quel momento, erano oggetto di un uso diverso del suolo e che implica una trasformazione dell'uso del suolo da non forestale in forestale[36];
[36] FAO (2020) *Global Forest Resources Assessment - Terms and definitions.* https://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.p	[36] FAO (2020) *Global Forest Resources Assessment - Terms and definitions.* https://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.p

df.	df.

Or. en

Motivazione

Allineamento al regolamento sulla tassonomia.

Emendamento 82
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3) "rimboschimento": la ricostituzione di una foresta mediante impianto e/o semina intenzionale su terreni classificati come foresta[37];	3) "rimboschimento": la ricostituzione di una foresta mediante impianto e/o semina intenzionale ***di specie arboree regionali adattate*** su terreni classificati come foresta[37];
[37] FAO (2020) *Global Forest Resources Assessment - Terms and definitions.* https://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf.	[37] FAO (2020) *Global Forest Resources Assessment - Terms and definitions.* https://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf.

Or. en

Motivazione

Allineamento al regolamento sulla tassonomia.

Emendamento 83
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4) "unità seminali": strobili, infruttescenze, frutti e sementi destinati	4) "unità seminali": strobili, infruttescenze, frutti e sementi destinati alla produzione di postime ***o alla semina***

alla produzione di postime;	***diretta***;

Or. en

Emendamento 84
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4) "unità seminali": strobili, infruttescenze, frutti e sementi destinati alla produzione di postime;	4) "unità seminali": strobili, infruttescenze, frutti e sementi destinati alla produzione di postime ***o alla semina diretta***;

Or. xm

Motivazione

Il materiale forestale di moltiplicazione sotto forma di sementi può essere altresì utilizzato per la semina diretta, ad esempio nelle foreste.

Emendamento 85
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5) "postime": ***qualsiasi pianta o parte di essa utilizzata per la moltiplicazione delle piante e comprendente*** piante ottenute da unità seminali, da parti di piante o piante ottenute da rinnovazione naturale;	5) "postime": piante ottenute da unità seminali, da parti di piante o piante ottenute da rinnovazione naturale;

Or. en

Emendamento 86
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6) "parti di piante": le talee caulinari, fogliari e radicali, gli espianti o gli embrioni utilizzati per la micropropagazione, le gemme, le margotte, le radici, le marze***, i piantoni*** e ogni parte di una pianta destinata alla produzione di postime;	6) "parti di piante": le talee caulinari, fogliari e radicali, gli espianti o gli embrioni utilizzati per la micropropagazione, le gemme, le margotte, le radici, le marze e ogni parte di una pianta destinata alla produzione di postime;

Or. en

Emendamento 87
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7) "produzione": tutte le fasi della generazione di sementi e piante, della conversione da unità seminale a semente e della coltivazione di piante da postime in un'ottica di commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione corrispondente;	7) "produzione": tutte le fasi della generazione di sementi***, parti di piante*** e piante ***intere***, della conversione da unità seminale a semente ***che avviene fuori dai siti di raccolta*** e della coltivazione di piante da postime in un'ottica di commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione corrispondente;

Or. en

Motivazione

A titolo di chiarimento.

Emendamento 88
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7) "produzione": tutte le fasi della generazione di ***sementi e piante, della*** conversione ***da unità seminale a semente e della coltivazione*** di ***piante da*** postime in un'ottica di commercializzazione ***del materiale forestale di moltiplicazione corrispondente***;	7) "produzione": tutte le fasi della generazione di ***materiale forestale di moltiplicazione compresi il raccolto, l'immagazzinamento, la preparazione e la*** conversione ***di unità seminali e la coltivazione, la moltiplicazione, il mantenimento, l'immagazzinamento e il raccolto*** di postime, in un'ottica di commercializzazione;

Or. en

Emendamento 89
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7) "produzione": tutte le fasi della generazione di ***sementi e piante, della*** conversione ***da unità seminale a semente e della coltivazione*** di ***piante da*** postime in un'ottica di commercializzazione ***del materiale forestale di moltiplicazione corrispondente***;	7) "produzione": tutte le fasi della generazione di ***materiale forestale di moltiplicazione compresi il raccolto, l'immagazzinamento, la preparazione e la*** conversione ***di unità seminali e la coltivazione, la moltiplicazione, il mantenimento, l'immagazzinamento e il raccolto*** di postime, in un'ottica di commercializzazione;

Or. en

Emendamento 90
Clara Aguilera

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7) "produzione": tutte le fasi della generazione di sementi e piante, ***della conversione da unità seminale a semente***	7) "produzione": tutte le fasi della generazione di sementi***, parti di piante*** e piante, in un'ottica di commercializzazione

e della coltivazione di piante da postime in un'ottica di commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione ***corrispondente***;	del materiale forestale di moltiplicazione ***che comprende anche la produzione nell'ambito di un contratto di prestazione di servizi***;

Or. es

Motivazione

Modifica del testo con utilizzo di terminologia forestale.

Emendamento 91
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7) "produzione": tutte le fasi della generazione di sementi ***e piante, della conversione da unità seminale a semente e della coltivazione*** di piante ***da*** postime in un'ottica di commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione corrispondente;	7) "produzione": tutte le fasi della generazione di sementi***, parti*** di piante ***e anche quelle necessarie per ottenere un*** postime ***adeguato,*** in un'ottica di commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione corrispondente;

Or. en

Motivazione

Il prodotto finale non è sempre una pianta.

Emendamento 92
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8) "fonte di semi": gli alberi di una determinata area da cui si ***raccolgono le sementi***;	8) "fonte di semi": gli alberi di una determinata area da cui si ***raccoglie un'unità seminale***;

Or. en

Emendamento 93
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8) "fonte di semi": gli alberi di una determinata area da cui si ***raccolgono le sementi***;	8) "fonte di semi": gli alberi di una determinata area da cui si ***raccoglie un'unità seminale***;

Or. en

Emendamento 94
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9) "soprassuolo": una popolazione di alberi identificata che ***presenta*** una sufficiente uniformità di composizione;	9) "soprassuolo": una popolazione di alberi identificata ***di un'unità ecologica che è ben adattata alle condizioni regionali biotiche e abiotiche e*** che ***può presentare*** una sufficiente uniformità di composizione***, se del caso***;

Or. en

Emendamento 95
Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
15) "unità di ammissione": l'intera superficie del materiale di base per la	15) "unità di ammissione": l'intera superficie ***o l'esemplare/gli esemplari*** del

produzione di materiale forestale di moltiplicazione che è stata autorizzata dalle autorità competenti;	materiale di base per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione che è stata autorizzata dalle autorità competenti;

Or. en

Motivazione

Genitori, cloni e miscugli di cloni sono altresì considerati "unità di ammissione". Tali materiali di base dovrebbero essere registrati in un elenco nazionale e pubblicati in FOREMATIS. La definizione di unità di ammissione dovrebbe comprendere tali materiali di base.

Emendamento 96
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
15) "unità di ammissione": l'intera superficie del materiale di base per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione che è stata autorizzata dalle autorità competenti;	15) unità di ammissione": l'intera superficie ***o l'esemplare/gli esemplari*** del materiale di base per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione che è stata autorizzata dalle autorità competenti;

Or. en

Emendamento 97
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
15) "unità di ammissione": l'intera superficie del materiale di base per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione che è stata autorizzata dalle autorità competenti;	15) "unità di ammissione": l'intera superficie ***o gli esemplari*** del materiale di base per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione che è stata autorizzata dalle autorità competenti;

Or. en

Emendamento 98
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
16) "***unità di notifica***": ***l'intera superficie del materiale di base per la produzione di*** materiale ***forestale*** di moltiplicazione ***destinato alla conservazione e all'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali che è stata notificata alle autorità competenti***;	16) "***materiale di moltiplicazione proprio***": ***il proprietario della foresta può utilizzare il*** materiale di moltiplicazione ***ottenuto dai soprassuoli forestali che possiede per il ripristino artificiale della foresta e l'imboschimento***;

Or. en

Emendamento 99
Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
16) "unità di notifica": l'intera superficie del materiale di base per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione destinato alla conservazione e all'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali che è stata notificata alle autorità competenti;	16) "unità di notifica": l'intera superficie ***o l'esemplare/gli esemplari*** del materiale di base per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione destinato alla conservazione e all'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali che è stata notificata alle autorità competenti;

Or. en

Motivazione

Genitori, cloni e miscugli di cloni sono altresì considerati "unità di ammissione". Tali materiali di base dovrebbero essere registrati in un elenco nazionale e pubblicati in FOREMATIS. La definizione di unità di ammissione dovrebbe comprendere tali materiali di base.

Emendamento 100
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
17) "lotto ***di sementi***": una serie di ***sementi*** raccolte da materiale di base ammesso ***e trasformate in modo uniforme***;	17) "lotto ": ***materiale forestale di moltiplicazione trasformato in modo uniforme in caso di:*** ***a) unità seminale:*** una serie di ***unità seminali*** raccolte da materiale di base ammesso ***o un miscuglio consentito***; ***b) unità di piante: una serie di piante da postime coltivate a partire da un'unica unità seminale o da piante da postime propagate per via vegetativa, ottenute in un'area delimitata;***

Or. en

Emendamento 101
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
17) "lotto ***di sementi***": una serie di ***sementi*** raccolte da materiale di base ammesso ***e trasformate in modo uniforme***;	17) "lotto ": ***materiale forestale di moltiplicazione trasformato in modo uniforme in caso di:*** ***a) unità seminale:*** una serie di ***unità seminali*** raccolte da materiale di base ammesso ***o un miscuglio consentito***; ***b) unità di piante: una serie di piante da postime coltivate a partire da un'unica unità seminale o da piante da postime propagate per via vegetativa, ottenute in un'area delimitata;***

Or. en

Emendamento 102
Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
17) "lotto di sementi": una serie di sementi raccolte da materiale di base ammesso e trasformate in modo uniforme;	17) "lotto di sementi": una serie di sementi ***estratte e/o pulite*** raccolte da materiale di base ammesso e trasformate in modo uniforme;

Or. en

Motivazione

È opportuno tener conto dei lotti di sementi commercializzabili, che possono essere venduti ai vivai o utilizzati per la semina intenzionale nelle foreste.

Emendamento 103
Clara Aguilera

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
17) "lotto di sementi": una serie di sementi raccolte da materiale di base ammesso e ***trasformate*** in modo uniforme;	17) "lotto di sementi": una serie di sementi ***estratte e/o pulite,*** raccolte da materiale di base ammesso e ***lavorate*** in modo uniforme;

Or. es

Motivazione

Modifica con utilizzo di terminologia forestale.

Emendamento 104
Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
18) "lotto di piante": un insieme di postime coltivato a partire da un unico lotto di sementi o da ***un*** postime ***propagato*** per via vegetativa che è stato ottenuto in un'area delimitata e trasformato in modo uniforme;	18) "lotto di piante": un insieme di postime coltivato a partire da un unico lotto di sementi o da ***una serie di piante da*** postime ***propagate*** per via vegetativa che è stato ottenuto in un'area delimitata e trasformato in modo uniforme;

Or. en

Motivazione

La definizione è scritta in base alle norme dell'OCSE (punto 1)).

Emendamento 105
Clara Aguilera

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
18) "lotto di piante": un insieme di ***postime coltivato*** a partire da un unico lotto di sementi o da ***un postime propagato*** per via vegetativa che ***è stato ottenuto*** in un'area delimitata e ***trasformato*** in modo uniforme;	18) "lotto di piante": un insieme di ***piante prodotte*** a partire da un unico lotto di sementi o da ***lotti di piante prodotte*** per via vegetativa che ***sono state ottenute*** in un'area delimitata e ***trasformate*** in modo uniforme;

Or. es

Motivazione

Modifica del testo con utilizzo di terminologia forestale.

Emendamento 106
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
19) "***numero*** di lotto": il numero di	19) "***codice*** di lotto": il numero di

identificazione del lotto di sementi o del lotto di piante, a seconda dei casi;	identificazione del lotto di sementi o del lotto di piante, a seconda dei casi;

Or. en

Emendamento 107
Clara Aguilera

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
19) "numero di lotto": il numero di identificazione del lotto di sementi o del lotto di piante, a seconda dei casi;	(*Non concerne la versione italiana)*

Or. es

Motivazione

Emendamento 108
Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
19) "***numero*** di lotto": il ***numero*** di identificazione del lotto di sementi o del lotto di piante, a seconda dei casi;	19) "***codice*** di lotto": il ***codice*** di identificazione del lotto di sementi o del lotto di piante, a seconda dei casi;

Or. en

Emendamento 109
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
19) "***numero*** di lotto": il numero di identificazione del lotto di sementi o del lotto di piante, a seconda dei casi;	19) "***codice*** di lotto": il numero di identificazione del lotto di sementi o del lotto di piante, a seconda dei casi;

Or. xm

Motivazione

Si possono includere anche lettere di lotto.

Emendamento 110
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 25 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) per un soprassuolo non autoctono o una fonte di semi non autoctona, si tratta del luogo da cui le sementi o le piante sono state originariamente introdotte;	b) per un soprassuolo non autoctono o una fonte di semi non autoctona, si tratta del luogo da cui le sementi o le piante sono state originariamente introdotte***. L'origine di un soprassuolo o di una fonte di semi può essere sconosciuta***;

Or. en

Motivazione

Si deve considerare tale possibilità, visto che si trova nel "sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali".

Emendamento 111
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 25 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) per un arboreto da seme, si tratta dei luoghi in cui si trovavano originariamente i suoi componenti, quali la loro provenienza o altre informazioni	c) per un arboreto da seme, si tratta dei luoghi in cui si trovavano originariamente i suoi componenti, quali la loro provenienza o altre informazioni

geografiche pertinenti;	geografiche pertinenti***. L'origine di un soprassuolo o di una fonte di semi può essere sconosciuta***;

Or. en

Emendamento 112
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 25 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) per i genitori, si tratta dei luoghi in cui si trovavano originariamente i loro componenti, quali la loro provenienza o altre informazioni geografiche pertinenti;	d) per i genitori, si tratta dei luoghi in cui si trovavano originariamente i loro componenti, quali la loro provenienza o altre informazioni geografiche pertinenti***. L'origine di un soprassuolo o di una fonte di semi può essere sconosciuta***;

Or. en

Emendamento 113
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
29) "piantone": una talea caulinare senza radici;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 114
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
30) "commercializzazione": le azioni seguenti condotte da un operatore professionale: la vendita, la detenzione o l'offerta alla vendita o qualsiasi altra modalità di trasferimento, distribuzione all'interno dell'Unione o importazione nell'Unione, a titolo gratuito od oneroso, di materiale forestale di moltiplicazione;	30) "commercializzazione": le azioni seguenti condotte da un operatore professionale: la vendita, la detenzione o l'offerta alla vendita o qualsiasi altra modalità di trasferimento, distribuzione ***(compresa la spedizione)*** all'interno dell'Unione, ***esportazione fuori dall'Unione*** o importazione nell'Unione, a titolo gratuito od oneroso, di materiale forestale di moltiplicazione;

Or. en

Emendamento 115
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
30) "commercializzazione": le azioni seguenti condotte da un operatore professionale: la vendita, la detenzione o l'offerta alla vendita o qualsiasi altra modalità di trasferimento, distribuzione all'interno dell'Unione o importazione nell'Unione, a titolo gratuito od oneroso, di materiale forestale di moltiplicazione;	30) "commercializzazione": le azioni seguenti condotte da un operatore professionale: la vendita, la detenzione o l'offerta alla vendita o qualsiasi altra modalità di trasferimento, distribuzione ***(compresa la spedizione)*** all'interno dell'Unione, ***esportazione fuori dall'Unione*** o importazione nell'Unione, a titolo gratuito od oneroso, di materiale forestale di moltiplicazione;

Or. xm

Motivazione

Le esportazioni dovrebbero essere include nel punto 30 (cfr. anche articolo 1), la spedizione è parte della distribuzione (cfr. punto 31).

Emendamento 116
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
"commercializzazione": le azioni seguenti condotte da un operatore professionale: la vendita, la detenzione o l'offerta alla vendita o qualsiasi altra modalità di trasferimento, distribuzione all'interno dell'Unione o importazione nell'Unione, ***a titolo gratuito od oneroso,*** di materiale forestale di moltiplicazione;	"commercializzazione": le azioni seguenti condotte da un operatore professionale: la vendita, la detenzione o l'offerta alla vendita o qualsiasi altra modalità di trasferimento, distribuzione all'interno dell'Unione o importazione nell'Unione, ***volte allo sfruttamento commerciale*** di materiale forestale di moltiplicazione;

Or. en

Motivazione

È importante restringere l'ambito di applicazione del presente regolamento allo sfruttamento commerciale di materiale forestale di moltiplicazione. Lo scambio di materiale forestale di moltiplicazione (compreso il trasferimento gratuito o in natura) tra operatori forestali e le reti di conservazione della società civile o le banche delle sementi della comunità devono restare fuori dall'ambito di applicazione.

Emendamento 117
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
30) "commercializzazione": le azioni seguenti condotte da un operatore professionale: la vendita, la detenzione o l'offerta alla vendita o qualsiasi altra modalità di trasferimento, distribuzione all'interno dell'Unione o importazione nell'Unione, a titolo gratuito od oneroso, di materiale forestale di moltiplicazione;	30) "commercializzazione": le azioni ***commerciali*** seguenti condotte da un operatore professionale: la vendita, la detenzione o l'offerta alla vendita o qualsiasi altra modalità di trasferimento, distribuzione all'interno dell'Unione o importazione nell'Unione, a titolo gratuito od oneroso, di materiale forestale di moltiplicazione;

Or. ro

Emendamento 118

Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 31 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
31) "operatore professionale": qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta a titolo professionale in una o più delle attività seguenti:	31) "operatore professionale": qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta a titolo professionale in una o più delle attività seguenti***, volte allo sfruttamento commerciale del materiale forestale di moltiplicazione***:

Or. en

Emendamento 119
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 31 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
31) "operatore professionale": qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta a titolo professionale in una o più delle attività seguenti:	31) "operatore professionale": qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta a titolo professionale***, previa autorizzazione delle autorità competenti,*** in una o più delle attività seguenti:

Or. ro

Emendamento 120
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 31 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione di materiale forestale di moltiplicazione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 121
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 31 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione di materiale forestale di moltiplicazione;	***soppresso***

Or. xm

Motivazione

Possiamo ridurlo a "produzione" e "commercializzazione", entrambi già provvisti di definizione.

Emendamento 122
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
41) "zone di trasferimento delle sementi": aree e/o zone altimetriche designate dalle autorità competenti per lo spostamento di materiale forestale di moltiplicazione appartenente alle categorie "identificato alla fonte" o "selezionato", tenendo conto, a seconda dei casi, dell'origine e della provenienza di tale materiale, delle prove di provenienza, delle condizioni ambientali e delle proiezioni future dei cambiamenti climatici;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 123
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
41) "zone di trasferimento delle sementi": aree e/o zone altimetriche designate dalle autorità competenti per lo spostamento di materiale forestale di moltiplicazione appartenente alle categorie "identificato alla fonte" o "selezionato", tenendo conto, a seconda dei casi, dell'origine e della provenienza di tale materiale, delle prove di provenienza, delle condizioni ambientali e delle proiezioni future dei cambiamenti climatici;	***soppresso***

Or. xm

Motivazione

Il punto dovrebbe essere soppresso; le informazioni non sono disponibili dal momento che sono raccolte solo le informazioni sulle condizioni a livello locale. Cfr. altresì articolo 10, comma 2.

Emendamento 124
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
42) "area di diffusione degli arboreti da seme": l'area designata dalle autorità competenti nella quale il materiale forestale di moltiplicazione appartenente alle categorie "qualificato" o "controllato" è adattato alle condizioni climatiche ed ecologiche di tale area, tenendo conto, a seconda dei casi, dell'ubicazione degli arboreti da seme e dei loro componenti, dei risultati delle	***soppresso***

prove di discendenza e di provenienza, delle condizioni ambientali e delle proiezioni future dei cambiamenti climatici;

Or. en

Emendamento 125
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
42) "area di diffusione degli arboreti da seme": l'area designata dalle autorità competenti nella quale il materiale forestale di moltiplicazione appartenente alle categorie "qualificato" o "controllato" è adattato alle condizioni climatiche ed ecologiche di tale area, tenendo conto, a seconda dei casi, dell'ubicazione degli arboreti da seme e dei loro componenti, dei risultati delle prove di discendenza e di provenienza, delle condizioni ambientali e delle proiezioni future dei cambiamenti climatici;	***soppresso***

Or. xm

Motivazione

Il punto dovrebbe essere soppresso; le informazioni non sono disponibili dal momento che sono raccolte solo le informazioni sulle condizioni a livello locale. Cfr. altresì articolo 10, comma 2.

Emendamento 126
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
42) "area di diffusione degli arboreti da seme": l'area designata dalle autorità competenti nella quale il materiale forestale di moltiplicazione appartenente alle categorie "qualificato" o "controllato" è adattato alle condizioni climatiche ed ecologiche di tale area, tenendo conto, a seconda dei casi, dell'ubicazione degli arboreti da seme e dei loro componenti, dei risultati delle prove di discendenza e di provenienza, delle condizioni ambientali e delle proiezioni future dei cambiamenti climatici;	42) "area di diffusione degli arboreti da seme ***e dei genitori***": l'area designata dalle autorità competenti nella quale il materiale forestale di moltiplicazione appartenente alle categorie "qualificato" o "controllato" è adattato alle condizioni climatiche ed ecologiche di tale area, tenendo conto, a seconda dei casi, dell'ubicazione degli arboreti da seme***, dei genitori*** e dei loro componenti, dei risultati delle prove di discendenza e di provenienza, delle condizioni ambientali e delle proiezioni future dei cambiamenti climatici;

Or. en

Emendamento 127
Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
42) "area di diffusione degli arboreti da seme": l'area designata dalle autorità competenti nella quale il materiale forestale di moltiplicazione appartenente alle categorie "qualificato" o "controllato" è adattato alle condizioni climatiche ed ecologiche di tale area, tenendo conto, a seconda dei casi, dell'ubicazione degli arboreti da seme e dei loro componenti, dei risultati delle prove di discendenza e di provenienza, delle condizioni ambientali e delle proiezioni future dei cambiamenti climatici;	42) "area di diffusione degli arboreti da seme ***e dei genitori***": l'area designata dalle autorità competenti nella quale il materiale forestale di moltiplicazione appartenente alle categorie "qualificato" o "controllato" è adattato alle condizioni climatiche ed ecologiche di tale area, tenendo conto, a seconda dei casi, dell'ubicazione degli arboreti da seme e dei loro componenti, dei risultati delle prove di discendenza e di provenienza, delle condizioni ambientali e delle proiezioni future dei cambiamenti climatici;

Or. en

Motivazione

È opportuno tener conto anche dell'area di diffusione dei genitori.

Emendamento 128
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
43) "area di diffusione dei cloni e dei miscugli di cloni": l'area designata dalle autorità competenti nella quale il materiale forestale di moltiplicazione appartenente alle categorie "qualificato" o "controllato" è adattato alle condizioni climatiche ed ecologiche di tale area, tenendo conto, a seconda dei casi, dell'origine o della provenienza del clone o dei cloni, dei risultati delle prove di discendenza e di provenienza, delle condizioni ambientali e delle proiezioni future dei cambiamenti climatici;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 129
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
43) "area di diffusione dei cloni e dei miscugli di cloni": l'area designata dalle autorità competenti nella quale il materiale forestale di moltiplicazione appartenente alle categorie "qualificato" o "controllato" è adattato alle condizioni climatiche ed ecologiche di tale area, tenendo conto, a seconda dei casi, dell'origine o della provenienza del clone o dei cloni, dei risultati delle prove di discendenza e di provenienza, delle condizioni ambientali e delle proiezioni future dei cambiamenti climatici;	***soppresso***

Or. xm

Motivazione

Il punto dovrebbe essere soppresso; le informazioni non sono disponibili dal momento che sono raccolte solo le informazioni sulle condizioni a livello locale. Cfr. altresì articolo 10, comma 2.

Emendamento 130
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
43) "area di diffusione dei cloni e dei miscugli di cloni": l'area designata dalle autorità competenti nella quale il materiale forestale di moltiplicazione appartenente alle categorie "qualificato" o "controllato" è adattato alle condizioni climatiche ed ecologiche di tale area, tenendo conto, a seconda dei casi, dell'origine o della provenienza del clone o dei cloni, dei risultati delle prove di discendenza ***e*** di provenienza, delle condizioni ambientali e delle proiezioni future dei cambiamenti climatici;	43) "area di diffusione dei cloni e dei miscugli di cloni": l'area designata dalle autorità competenti nella quale il materiale forestale di moltiplicazione appartenente alle categorie "qualificato" o "controllato" è adattato alle condizioni climatiche ed ecologiche di tale area, tenendo conto, a seconda dei casi, dell'origine o della provenienza del clone o dei cloni, dei risultati delle prove di discendenza***,*** di provenienza ***e di cloni***, delle condizioni ambientali e delle proiezioni future dei cambiamenti climatici;

Or. en

Emendamento 131
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
45) "rinnovazione naturale": il rinnovo di una foresta ***da parte*** di alberi ***che si sviluppano a partire da semi caduti e germinati in situ***;	45) "rinnovazione naturale": il rinnovo di una foresta ***attraverso i processi naturali, con l'insediamento*** di alberi ***giovani tramite semina naturale, germinazione, polloni o margotte***;

Or. en

Motivazione

È possibile anche la rigenerazione naturale tramite moltiplicazione vegetativa.

Emendamento 132
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
45) "rinnovazione naturale": il rinnovo ***di una*** foresta ***da parte di alberi che si sviluppano a partire da semi caduti e germinati in situ***;	45) "rinnovazione naturale": il rinnovo ***della*** foresta ***tramite processi naturali***;

Or. xm

Motivazione

La rinnovazione naturale può essere anche causata dagli spostamenti di animali selvatici (ad esempio, la semina ad opera delle ghiandaie); la definizione dovrebbe pertanto essere adattata di conseguenza.

Emendamento 133
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
45) "rinnovazione naturale": il rinnovo ***di una*** foresta ***da parte di alberi che si sviluppano a partire da semi caduti e germinati in situ***;	45) "rinnovazione naturale": il rinnovo ***della*** foresta ***tramite processi naturali***;

Or. en

Emendamento 134
Elsi Katainen

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
45) "rinnovazione naturale": il rinnovo ***di una*** foresta ***da parte di alberi che si sviluppano a partire da semi caduti e germinati in situ***;	45) "rinnovazione naturale": il rinnovo ***della*** foresta ***tramite processi naturali***;

Or. en

Emendamento 135
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
47) "praticamente indenne da organismi nocivi": assenza assoluta di organismi nocivi oppure una situazione nella quale la presenza di organismi nocivi per la qualità nel rispettivo materiale forestale di moltiplicazione è talmente esigua da non incidere negativamente sulla qualità di tale materiale.	47) "praticamente indenne da organismi nocivi ***per la qualità***": assenza assoluta di organismi nocivi oppure una situazione nella quale la presenza di organismi nocivi per la qualità nel rispettivo materiale forestale di moltiplicazione è talmente esigua da non incidere negativamente sulla qualità di tale materiale.

Or. en

Emendamento 136
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
47) "praticamente indenne da organismi nocivi": assenza ***assoluta*** di organismi nocivi oppure una situazione nella quale la presenza di organismi nocivi per la qualità nel rispettivo materiale forestale di moltiplicazione è talmente esigua da non	47) "praticamente indenne da organismi nocivi ***per la qualità***": assenza di organismi nocivi ***per la qualità*** oppure una situazione nella quale la presenza di organismi nocivi per la qualità nel rispettivo materiale forestale di

incidere negativamente sulla qualità di tale materiale.	moltiplicazione è talmente esigua da non incidere negativamente sulla qualità di tale materiale.

Or. en

Emendamento 137
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ammissione del materiale di base è effettuata facendo riferimento all'unità di ammissione.	L'ammissione del materiale di base è effettuata facendo riferimento all'unità di ammissione ***e può essere anche fornita con una disposizione accessoria immediatamente o successivamente***.

Or. en

Emendamento 138
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ammissione del materiale di base è effettuata facendo riferimento all'unità di ammissione.	L'ammissione del materiale di base è effettuata facendo riferimento all'unità di ammissione ***della foresta***.

Or. en

Motivazione

È opportuno evitare che l'unità di ammissione possa essere di origine urbana o un'area prossima alle strade.

Emendamento 139

Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per ***modificare*** gli allegati II, III, IV e V per quanto riguarda i requisiti per l'ammissione di materiale di base destinato alla produzione di:	Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per ***integrare*** gli allegati II, III, IV e V per quanto riguarda i requisiti per l'ammissione di materiale di base destinato alla produzione di:

Or. en

Emendamento 140
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 8 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) materiale forestale di moltiplicazione conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il regolamento 2018/848 sul biologico è stato applicato con successo per meno di due anni, dopo lunghi negoziati tra le istituzioni con poteri di codecisione. La normativa orizzontale in materia di materiale forestale di moltiplicazione non può non tener conto della complessità dei sistemi delle banche dati delle sementi biologiche e compromette gli obiettivi ambiziosi stabiliti da un atto giuridico di recente adozione direttamente applicabile.

Emendamento 141
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per modificare gli allegati II, III, IV e V, al fine di adeguarli all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, in particolare per quanto concerne il ricorso a tecniche biomolecolari, e delle pertinenti norme internazionali.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le condizioni del ricorso alle tecniche biomolecolari e alle pertinenti norme internazionali dovrebbero essere definite nell'atto di base e non dovrebbero essere oggetto di modifiche tramite il conferimento di poteri alla Commissione.

Emendamento 142
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base ammesso è commercializzato conformemente alle norme seguenti:	1. Il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base ammesso è commercializzato conformemente alle norme seguenti ***solo da operatori ufficiali***:

Or. en

Emendamento 143
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base ammesso è commercializzato conformemente alle norme seguenti:	1. Il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base ammesso è commercializzato conformemente alle norme seguenti ***solo da operatori ufficiali***:

Or. xm

Motivazione

Non c'è l'indicazione che il materiale forestale di moltiplicazione può essere commercializzato solo da operatori registrati ufficialmente.

Emendamento 144
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-a) il materiale forestale di moltiplicazione può essere prodotto e immesso sul mercato solo da un operatore notificato e autorizzato;

Or. en

Emendamento 145
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) si tratta di materiale delle categorie ***"selezionato",*** "qualificato" o "controllato"; e	i) si tratta di materiale delle categorie "qualificato" o "controllato"; e

Or. en

Emendamento 146
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) si tratta di materiale delle categorie ***"selezionato",*** "qualificato" o "controllato"; e	i) si tratta di materiale delle categorie "qualificato" o "controllato"; e

Or. xm

Motivazione

Solo il materiale delle categorie "qualificato" o "controllato" dovrebbe essere riprodotto per via vegetativa, altrimenti c'è il rischio di riprodurre per via vegetativa materiale adattabile geneticamente insufficiente.

Emendamento 147
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii bis) sono disponibili informazioni relative a:
	i) purezza;
	ii) tasso di germinazione della semente pura;
	iii) peso di 1 000 unità di semente pura;

Or. en

Emendamento 148
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii ter) il materiale è ammesso dall'autorità competente;

Or. en

Emendamento 149
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii quater) è etichettato come NGT;

Or. en

Emendamento 150
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera h – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) nel caso di sementi, il materiale forestale di moltiplicazione delle specie arboree e degli ibridi ***artificiali*** di cui all'allegato I può essere commercializzato soltanto se, oltre alla conformità alle disposizioni di cui alle lettere da a) a g), sono disponibili informazioni concernenti:	h) nel caso di sementi, il materiale forestale di moltiplicazione delle specie arboree e degli ibridi di cui all'allegato I può essere commercializzato soltanto se, oltre alla conformità alle disposizioni di cui alle lettere da a) a g), sono disponibili informazioni concernenti:

Or. en

Emendamento 151
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera h – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) nel caso di sementi, il materiale forestale di moltiplicazione delle specie arboree e degli ibridi ***artificiali*** di cui all'allegato I può essere commercializzato soltanto se, oltre alla conformità alle disposizioni di cui alle lettere da a) a g), sono disponibili informazioni concernenti:	h) nel caso di sementi, il materiale forestale di moltiplicazione delle specie arboree e degli ibridi di cui all'allegato I può essere commercializzato soltanto se, oltre alla conformità alle disposizioni di cui alle lettere da a) a g), sono disponibili informazioni concernenti:

Or. en

Emendamento 152
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera h – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) tasso di germinazione della semente pura;	ii) tasso di germinazione della semente pura***. Se vengono effettuate le procedure di prove, le autorità competenti possono autorizzare la commercializzazione prima dei risultati delle prove. Non appena disponibili, il fornitore ha l'obbligo di comunicare i risultati delle prove all'acquirente***;

Or. en

Motivazione

In molti casi, come nei lotti di sementi di recente raccolto, semi recalcitranti o in caso di semi dormienti che hanno bisogno di lunghi periodi di prove, non è possibile ottenere informazioni relative alla germinazione in un breve periodo di tempo.

Emendamento 153
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera h – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) il numero di sementi germinabili per chilogrammo di prodotto commercializzato come sementi o, laddove la valutazione di tale numero risulti impossibile o poco pratica, il numero di sementi vitali per chilogrammo.	iv) il numero di sementi germinabili per chilogrammo di prodotto commercializzato come sementi o, laddove la valutazione di tale numero risulti impossibile o poco pratica ***in un periodo di tempo limitato***, il numero di sementi vitali per chilogrammo***, con riferimento a un metodo specifico***.

Or. en

Emendamento 154
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera h – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv bis) se la verifica di capacità di germinazione non è stata ancora completata, è consentita la consegna. In tal caso, il fornitore comunica le informazioni all'acquirente subito dopo il completamento della verifica.

Or. xm

Motivazione

Quando sono commercializzate sementi fresche, la verifica di capacità di germinazione spesso non è ancora disponibile. Tuttavia, il seme deve essere in grado di essere venduto come merce deperibile.

Emendamento 155
Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Per rendere rapidamente disponibili le sementi del raccolto corrente

	anche se l'esame relativo alla germinazione di cui al paragrafo 1, lettera h), punto ii), non è stato concluso, gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione per quanto riguarda il primo acquirente. Il fornitore attesta il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera h), punti ii) e iv), il prima possibile.

Or. en

Motivazione

Il punto 3 dell'articolo 14 della presente direttiva dovrebbe essere incluso nel nuovo regolamento al fine di rendere rapidamente disponibili le sementi del raccolto corrente. Ciò è necessario per determinate specie arboree.

Emendamento 156
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Se la verifica di capacità di germinazione non è stata ancora completata, è consentita la consegna. In tal caso, il fornitore comunica le informazioni all'acquirente subito dopo il completamento della prova.

Or. en

Emendamento 157
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 6	***soppresso***
Requisiti per il materiale forestale di	

moltiplicazione ottenuto da materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali

Affinché il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base soggetto alla deroga di cui all'articolo 18 possa essere commercializzato, devono essere soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) il materiale forestale di moltiplicazione delle specie elencate nell'allegato I può essere commercializzato soltanto se si tratta di materiale della categoria "identificato alla fonte";

b) il materiale forestale di moltiplicazione presenta un'origine naturalmente adattata alle condizioni locali e regionali;

c) il materiale forestale di moltiplicazione è raccolto da tutti gli esemplari del materiale di base notificato.

Or. xm

Motivazione

Non necessario, considerato che l'autorizzazione in vista della "conservazione delle risorse genetiche forestali" può essere concessa dall'autorità come "protetto alla fonte".

Emendamento 158
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 6	***soppresso***
Requisiti per il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali	
Affinché il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di	

base soggetto alla deroga di cui all'articolo 18 possa essere commercializzato, devono essere soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) il materiale forestale di moltiplicazione delle specie elencate nell'allegato I può essere commercializzato soltanto se si tratta di materiale della categoria "identificato alla fonte";

b) il materiale forestale di moltiplicazione presenta un'origine naturalmente adattata alle condizioni locali e regionali;

c) il materiale forestale di moltiplicazione è raccolto da tutti gli esemplari del materiale di base notificato.

Or. en

Motivazione

Non è garantita la qualità della materia prima che sarebbe registrata ai sensi del presente articolo a scopi di conservazione di risorse genetiche forestali, con effetti potenzialmente gravi sull'utilizzo dei materiali forestali di moltiplicazione ottenuti da tale materia prima sulla qualità delle future popolazioni di foreste.

Emendamento 159
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 6	***soppresso***
Requisiti per il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali	
Affinché il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base soggetto alla deroga di cui all'articolo 18 possa essere commercializzato, devono essere	

soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) il materiale forestale di moltiplicazione delle specie elencate nell'allegato I può essere commercializzato soltanto se si tratta di materiale della categoria "identificato alla fonte";

b) il materiale forestale di moltiplicazione presenta un'origine naturalmente adattata alle condizioni locali e regionali;

c) il materiale forestale di moltiplicazione è raccolto da tutti gli esemplari del materiale di base notificato.

Or. en

Emendamento 160
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il materiale forestale di moltiplicazione presenta un'origine naturalmente adattata alle condizioni locali e regionali; e	b) il materiale forestale di moltiplicazione presenta un'origine naturalmente adattata alle condizioni locali e regionali***, o adattata allo scopo di migrazione assistita, se del caso***; e

Or. en

Motivazione

L'applicabilità di condizioni locali cambia con i cambiamenti climatici. Il presente testo dovrebbe includere la possibilità per gli operatori forestali di pianificare in anticipo e prevedere l'impatto previsto dei cambiamenti climatici.

Emendamento 161
Clara Aguilera

Proposta di regolamento

Articolo 6 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il materiale forestale di moltiplicazione è raccolto da ***tutti gli*** esemplari del materiale di base notificato.	c) il materiale forestale di moltiplicazione è raccolto da ***un numero adeguato di*** esemplari ***rappresentativo*** del materiale di base notificato***, tenendo conto delle condizioni naturali e delle capacità organizzative e finanziarie***.

Or. es

Motivazione

Si presume avere le informazioni genetiche che consentiranno di determinare da quanti esemplari e anche da quali è opportuno raccogliere il materiale.

Emendamento 162
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il materiale forestale di moltiplicazione è raccolto da ***tutti gli*** esemplari del materiale di base notificato.	c) il materiale forestale di moltiplicazione è raccolto da ***un numero sufficiente di*** esemplari del materiale di base notificato***, tenendo conto della biologia delle specie e delle condizioni naturali***.

Or. en

Motivazione

In alcuni casi la raccolta del materiale forestale di moltiplicazione da tutti i soprassuoli non è possibile o non è consigliabile a causa dello stato "a rischio" o della rarità dei genitori.

Emendamento 163
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il materiale forestale di moltiplicazione è raccolto da ***tutti gli*** esemplari del materiale di base notificato.	c) il materiale forestale di moltiplicazione è raccolto da ***un numero massimo di*** esemplari del materiale di base notificato***, sufficientemente numeroso per conservare la diversità genetica***.

Or. en

Emendamento 164
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) per le specie in cui la moltiplicazione vegetativa è generalmente utilizzata a fini di conservazione delle risorse forestali genetiche, è utilizzato un miscuglio di una gamma sufficientemente varia al fine di mantenere la diversità genetica.

Or. en

Emendamento 165
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione, mediante un atto di esecuzione, definisce il numero sufficiente di esemplari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e c bis).

Or. en

Emendamento 166
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 7	***soppresso***
Autorizzazione temporanea alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base che non soddisfa i requisiti della categoria	
1.	
Le autorità competenti possono autorizzare temporaneamente la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base ammesso che non soddisfa tutti i requisiti della categoria appropriata di cui all'articolo 5, paragrafo 1, a seguito dell'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 2.	
Le autorità competenti del rispettivo Stato membro notificano alla Commissione e agli altri Stati membri tali autorizzazioni temporanee e i rispettivi motivi che giustificano l'ammissione.	
2.	
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 al fine di integrare il presente articolo fissando le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione temporanea allo Stato membro interessato.	
Tali condizioni comprendono:	
a) la giustificazione del rilascio di tale autorizzazione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento;	

b) la durata massima dell'autorizzazione;

c) gli obblighi in materia di controlli ufficiali sugli operatori professionali che presentano domanda per tale autorizzazione;

d) il contenuto e la forma della notifica di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

È opportuno sopprimere l'articolo dal momento che le norme non devono essere invalidate per motivi di tutela del consumatore e deve essere evitato uno squilibrio di mercato. Non viene inoltre fornita nessuna concreta definizione temporale (temporanea). Mancano altresì delle norme minime da rispettare.

Emendamento 167
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 7	***soppresso***
Autorizzazione temporanea alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base che non soddisfa i requisiti della categoria	
1.	
Le autorità competenti possono autorizzare temporaneamente la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base ammesso che non soddisfa tutti i requisiti della categoria appropriata di cui all'articolo 5, paragrafo 1, a seguito dell'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 2.	
Le autorità competenti del rispettivo Stato membro notificano alla Commissione e agli altri Stati membri tali autorizzazioni	

temporanee e i rispettivi motivi che giustificano l'ammissione.

2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 al fine di integrare il presente articolo fissando le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione temporanea allo Stato membro interessato.

Tali condizioni comprendono:

a) la giustificazione del rilascio di tale autorizzazione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento;

b) la durata massima dell'autorizzazione;

c) gli obblighi in materia di controlli ufficiali sugli operatori professionali che presentano domanda per tale autorizzazione;

d) il contenuto e la forma della notifica di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Il presente articolo comporta il rischio che le autorizzazioni di commercializzazione temporanee per i materiali forestali di moltiplicazione derivati da materie prime possano non rispettare i requisiti adeguati.

Emendamento 168
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ciascuno Stato membro ***elabora*** uno o più piani di emergenza al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione per il	Ciascuno Stato membro ***valuta se elaborare*** uno o più piani di emergenza al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di

rimboschimento delle aree colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi, catastrofi o qualsiasi altro evento, secondo quanto pertinente e come rilevato nelle valutazioni del rischio nazionali elaborate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE[39].	moltiplicazione per il rimboschimento delle aree colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi, catastrofi o qualsiasi altro evento, secondo quanto pertinente e come rilevato nelle valutazioni del rischio nazionali elaborate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE[39]. ***L'Unione europea, su richiesta dello Stato membro che decide di elaborare un piano di emergenza, gli mette a disposizione un supporto finanziario e tecnico per l'elaborazione e l'attuazione del piano di emergenza.***
[39] GU L 347 del 12.4.2022, pag. 924.	[39] GU L 347 del 12.4.2022, pag. 924.

Or. ro

Emendamento 169
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il piano di emergenza in questione è elaborato per le specie arboree e i relativi ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I ritenuti adeguati alle condizioni climatiche ed ecologiche attuali e a quelle previste per il futuro ***nello Stato membro interessato***.	Il piano di emergenza in questione è elaborato per le specie arboree e i relativi ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I ritenuti adeguati ***dagli Stati membri*** alle ***loro*** condizioni climatiche ed ecologiche attuali e a quelle previste per il futuro.

Or. en

Emendamento 170
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I piani di emergenza nazionali tengono conto delle potenziali emergenze delle aree colpite oltre i confini nazionali e lo Stato membro interessato lavora con altri Stati membri per garantire una fornitura preventiva sufficiente di materiali forestali di moltiplicazione per le zone transfrontaliere colpite.

Or. ro

Emendamento 171
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) i principi relativi alla formazione del personale delle autorità competenti e, se del caso, degli organismi, delle autorità pubbliche, dei laboratori, degli operatori professionali e delle altre persone di cui alla lettera a).	h) i principi relativi alla formazione del personale delle autorità competenti e, se del caso ***e disponibile***, degli organismi, delle autorità pubbliche, dei laboratori, degli operatori professionali e delle altre persone di cui alla lettera a).

Or. en

Motivazione

Gli obblighi di documentazione degli Stati membri sono elevati e gli Stati membri non dovrebbero avere l'obbligo di documentare ad esempio la formazione non finanziata o effettuata dagli Stati membri/dalle autorità competenti.

Emendamento 172
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

Gli Stati membri istituiscono un registro nazionale che:	Gli Stati membri istituiscono un registro nazionale ***quale stabilito all'articolo 12,*** che:

Or. en

Emendamento 173
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo -10 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo -10
	Certificazione del materiale forestale di moltiplicazione da parte degli Stati membri
	Gli Stati membri certificano il materiale forestale di moltiplicazione e possono, su richiesta, concedere il permesso a un operatore professionale di svolgere determinate attività richieste per la certificazione del materiale forestale di moltiplicazione.
	La Commissione definisce, mediante un atto di esecuzione, i requisiti minimi di cui al comma 1.

Or. en

Emendamento 174
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Essi sono stabiliti nell'Unione.	Essi sono stabiliti nell'Unione ***e autorizzati dall'autorità competente***.

Or. ro

Emendamento 175
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Essi sono stabiliti ***nell'Unione***.	Essi sono stabiliti ***nello Stato membro interessato***.

Or. en

Emendamento 176
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori professionali mettono a disposizione ***degli utilizzatori del loro materiale forestale di moltiplicazione*** tutte le informazioni necessarie in merito alla sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche attuali e a quelle previste per il futuro. Tali informazioni ***sono fornite,*** prima del trasferimento del materiale forestale di moltiplicazione in questione, al potenziale acquirente tramite siti web, guide per i piantatori e altri mezzi appropriati.	2. Gli operatori professionali mettono a disposizione ***dell'autorità competente*** tutte le informazioni necessarie in merito alla sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche attuali e a quelle previste per il futuro ***del loro materiale forestale di moltiplicazione***.
	L'autorità competente può:
	a) approvare le informazioni in quanto sufficienti;
	oppure
	b) chiedere ulteriori informazioni all'operatore professionale.
	Dopo l'approvazione dell'autorità competente, l'operatore professionale

fornisce tali informazioni prima del trasferimento del materiale forestale di moltiplicazione in questione, al potenziale acquirente tramite siti web, guide per i piantatori e altri mezzi appropriati.

L'operatore professionale registra tutte le informazioni necessarie.

Or. en

Emendamento 177
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori professionali mettono a disposizione degli utilizzatori del loro materiale forestale di moltiplicazione tutte le informazioni ***necessarie*** in merito ***alla sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche attuali e a quelle previste per il futuro. Tali informazioni sono fornite, prima del trasferimento del materiale forestale di moltiplicazione in questione, al potenziale acquirente tramite siti web, guide per i piantatori e altri mezzi appropriati***.	2. Gli operatori professionali mettono a disposizione degli utilizzatori del loro materiale forestale di moltiplicazione tutte le informazioni in merito ***all'identità del materiale forestale di moltiplicazione***.

Or. en

Emendamento 178
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori professionali mettono a disposizione degli utilizzatori del loro materiale forestale di moltiplicazione tutte le informazioni ***necessarie in merito alla***	2. Gli operatori professionali mettono a disposizione degli utilizzatori del loro materiale forestale di moltiplicazione tutte le informazioni ***relative all'identità del***

sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche attuali e a quelle previste per il futuro. Tali informazioni sono fornite, prima del trasferimento del materiale forestale di moltiplicazione in questione, al potenziale acquirente tramite siti web, guide per i piantatori e altri mezzi appropriati.	***materiale forestale di moltiplicazione***.

Or. en

Emendamento 179
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori professionali mettono a disposizione degli utilizzatori del loro materiale forestale di moltiplicazione ***tutte*** le informazioni necessarie in merito alla sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche ***attuali e a quelle previste per il futuro***. Tali informazioni sono fornite, prima del trasferimento del materiale forestale di moltiplicazione in questione, al potenziale acquirente tramite siti web, guide per i piantatori e altri mezzi appropriati.	2. Gli operatori professionali mettono a disposizione degli utilizzatori del loro materiale forestale di moltiplicazione le informazioni necessarie in merito alla sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche ***sulla base delle conoscenze esistenti e dei dati***. Tali informazioni sono fornite, prima del trasferimento del materiale forestale di moltiplicazione in questione, ***in conformità con gli orientamenti delle autorità competenti,*** al potenziale acquirente tramite siti web, guide per i piantatori e altri mezzi appropriati.

Or. en

Emendamento 180
Irène Tolleret, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori professionali mettono	2. Gli ***Stati membri, in collaborazione***

a disposizione degli utilizzatori del loro materiale forestale di moltiplicazione tutte le informazioni necessarie in merito alla sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche attuali e a quelle previste per il futuro. Tali informazioni sono fornite, prima del trasferimento del materiale forestale di moltiplicazione in questione, al potenziale acquirente tramite siti web, guide per i piantatori e altri mezzi appropriati.	***con gli*** operatori professionali mettono a disposizione degli utilizzatori del loro materiale forestale di moltiplicazione tutte le informazioni necessarie ***pertinenti e disponibili*** in merito alla sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche attuali e a quelle previste per il futuro. Tali informazioni sono fornite, prima del trasferimento del materiale forestale di moltiplicazione in questione, al potenziale acquirente tramite siti web, guide per i piantatori e altri mezzi appropriati.

Or. en

Emendamento 181
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'operatore professionale deve nominare una persona fisica responsabile.

Or. xm

Motivazione

I rivenditori non possono fornire al consumatore tutte le informazioni, poiché possono non esserne a conoscenza neanche essi. Inoltre, non è questo il loro lavoro. Sono solo tenuti a divulgare l'identità (compresa l'origine) e possono fare riferimento a siti web ufficiali in cui sono disponibili le informazioni sulla materia prima autorizzata. I rivenditori devono nominare una persona responsabile, considerato che solo una persona fisica può essere ritenuta responsabile di eventuali violazioni.

Emendamento 182
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'operatore professionale deve nominare una persona fisica responsabile.

Or. en

Emendamento 183
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 ter
	Obblighi dell'operatore professionale durante il raccolto del materiale forestale di moltiplicazione
	1) Gli operatori professionali seguono dei requisiti minimi nel raccolto di materiale forestale di moltiplicazione in merito:
	a) alla dimensione minima dell'area da raccogliere, che viene definita per ciascuna specie di alberi e ibridi artificiali; e
	b) al numero minimo di alberi raccolti, che viene definito per ciascuna specie arborea e ibridi artificiali.
	2) Gli Stati membri possono stabilire requisiti nazionali più rigorosi.
	La Commissione definisce, mediante un atto di esecuzione, i requisiti minimi per il raccolto, di cui al paragrafo 1.
	3) Nell'interesse della più elevata diversità genetica possibile nell'intero lotto di sementi, il raccoglitore di sementi assicura che le sementi siano sottoposte a una miscelazione intensiva, prima della commercializzazione o della semina.

Or. en

Emendamento 184
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) materiale di base;	c) ***tipo del*** materiale di base;

Or. en

Emendamento 185
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) materiale di base;	c) ***tipo del*** materiale di base;

Or. en

Emendamento 186
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	h bis) se disponibili, ulteriori informazioni devono essere descritte;

Or. xm

Motivazione

The necessary information on the foundation stock should be made available to the consumer in the national register. This cannot, however, be information on future use as this can be provided if possible by the Member States for their own territory (see note on Art. 10). Information on the climatic conditions and, perhaps, the genetic make-up of the original stock

is however available, which is why a new letter should be added between points (h) and (i) of Article 12(3). This information could be the genetic background or forest site conditions where it is grown, for instance.

Emendamento 187
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	h bis) se disponibili ulteriori informazioni devono essere riportate;

Or. en

Emendamento 188
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) nel caso delle categorie "qualificato" e "controllato", informazioni ***sul luogo di*** produzione del clone o dei cloni o del miscuglio o dei miscugli di cloni, se del caso.	j) nel caso delle categorie "qualificato" e "controllato", informazioni ***relative all'area del raccolto utilizzata per la*** produzione del clone o dei cloni o del miscuglio o dei miscugli di cloni, se del caso.

Or. en

Motivazione

Sono necessarie informazioni precise nel caso di categorie qualificate e controllate.

Emendamento 189
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j bis) i diritti di proprietà intellettuale che esistono per il materiale forestale di moltiplicazione, se del caso.

Or. en

Emendamento 190
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'elenco in questione rispecchia i dati forniti negli elenchi nazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 1***, ed indica la superficie di utilizzazione***.	2. L'elenco in questione rispecchia i dati forniti negli elenchi nazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

Or. xm

Motivazione

Non si possono fornire le superfici di utilizzazione (cfr. anche le affermazioni relative all'articolo 10, comma 2), e, pertanto, il riferimento a esse dovrebbe essere eliminato.

Emendamento 191
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'elenco in questione rispecchia i dati forniti negli elenchi nazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 1***, ed indica la superficie di utilizzazione***.	2. L'elenco in questione rispecchia i dati forniti negli elenchi nazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 192
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'elenco in questione rispecchia i dati forniti negli elenchi nazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 1***, ed indica la superficie di utilizzazione***.	2. L'elenco in questione rispecchia i dati forniti negli elenchi nazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

L'area di utilizzo non è definita dalla presente normativa e le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero avere sufficiente capacità per svolgere il proprio compito, ad esempio la supervisione e il controllo.

Emendamento 193
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis
	Produzione proveniente dal materiale di base
	1) È garantita la tracciabilità dal raccolto del materiale forestale di moltiplicazione fino alla commercializzazione all'utente finale.
	2) L'operatore professionale notifica all'autorità competente la propria intenzione di raccogliere il materiale forestale di moltiplicazione almeno tre giorni lavorativi prima con la nomina di un responsabile al fine di consentire all'autorità competente di organizzare dei

controlli.

3) Gli operatori professionali forniscono all'autorità competente i dati che documentano il raccolto del materiale forestale di moltiplicazione.

4) La rimozione dal luogo del raccolto è consentita solo con un certificato principale.

5) Nell'interesse della più elevata diversità genetica possibile nell'intero lotto di sementi, il raccoglitore di sementi assicura che le sementi siano sottoposte a una miscelazione intensiva, prima della commercializzazione o della semina.

Or. xm

Motivazione

The traceability of the FRM is essential for safe sourcing and control. Removal of the FRM from the place of harvest is not permissible without a master certificate, and a person responsible for the harvest at the harvesting company must be named. The harvest must be registered at least 3 working days in advance to enable inspection. It must also be documented. Intensive mixing of the harvested material from the various harvested trees shall ensure that the genetic diversity of the harvest is reflected in each harvest batch.

Emendamento 194
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis
	Produzione proveniente dal materiale di base
	1) È garantita la tracciabilità dal raccolto del materiale forestale di moltiplicazione fino alla commercializzazione all'utente finale.
	2) L'operatore professionale notifica all'autorità competente la propria intenzione di raccogliere il materiale forestale di moltiplicazione almeno tre

	giorni lavorativi prima con la nomina di un responsabile al fine di consentire all'autorità competente di organizzare dei controlli.
	3) Gli operatori professionali forniscono all'autorità competente i dati che documentano il raccolto del materiale forestale di moltiplicazione.
	4) La rimozione dal luogo del raccolto è consentita solo con un certificato principale.
	5) Nell'interesse della più elevata diversità genetica possibile nell'intero lotto di sementi, il raccoglitore di sementi assicura che le sementi siano sottoposte a una miscelazione intensiva, prima della commercializzazione o della semina.

Or. en

Emendamento 195
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Dopo la raccolta del materiale forestale di moltiplicazione da materiale di base ammesso, le autorità competenti rilasciano, su richiesta di un operatore professionale, un certificato principale di identità ("certificato principale"), indicante il riferimento unico di registro del materiale di base, per tutto il materiale forestale di moltiplicazione raccolto.	Dopo la raccolta del materiale forestale di moltiplicazione da materiale di base ammesso, le autorità competenti rilasciano, su richiesta di un operatore professionale, un certificato principale di identità ("certificato principale"), indicante il riferimento unico di registro del materiale di base, per tutto il materiale forestale di moltiplicazione raccolto.
	L'operatore professionale notifica all'autorità competente il raccolto previsto almeno tre giorni lavorativi prima che esso avvenga.

Or. en

Emendamento 196
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Dopo la raccolta del materiale forestale di moltiplicazione da materiale di base ammesso, le autorità competenti rilasciano, su richiesta di un operatore professionale, un certificato principale di identità ("certificato principale"), indicante il riferimento unico di registro del materiale di base, per tutto il materiale forestale di moltiplicazione raccolto.	***Prima che il materiale forestale di moltiplicazione sia rimosso dal luogo dove è raccolto,*** dopo la raccolta del materiale forestale di moltiplicazione da materiale di base ammesso, le autorità competenti rilasciano, su richiesta di un operatore professionale, un certificato principale di identità ("certificato principale"), indicante il riferimento unico di registro del materiale di base, per tutto il materiale forestale di moltiplicazione raccolto.

Or. en

Emendamento 197
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Dopo la raccolta del materiale forestale di moltiplicazione da materiale di base ammesso, le autorità competenti rilasciano, su richiesta di un operatore professionale, un certificato principale di identità ("certificato principale"), indicante il riferimento unico di registro del materiale di base, per tutto il materiale forestale di moltiplicazione raccolto.	***Prima che il materiale forestale di moltiplicazione sia rimosso dal luogo dove è raccolto,*** dopo la raccolta del materiale forestale di moltiplicazione da materiale di base ammesso, le autorità competenti rilasciano, su richiesta di un operatore professionale, un certificato principale di identità ("certificato principale"), indicante il riferimento unico di registro del materiale di base, per tutto il materiale forestale di moltiplicazione raccolto.

Or. en

Emendamento 198
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Per la raccolta del materiale forestale di moltiplicazione, l'operatore professionale fornisce all'autorità competente le seguenti informazioni:
	1) il luogo e l'ora del raccolto;
	2) il nome e l'indirizzo del proprietario che supervisiona il raccolto;
	3) se del caso, il punto di raccolta.

Or. en

Emendamento 199
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il certificato principale attesta la ***conformità ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2***.	Il certificato principale attesta la ***derivazione da materiali di base ammessi***.

Or. en

Emendamento 200
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il certificato principale attesta la ***conformità ai requisiti di cui all'articolo***	Il certificato principale attesta la ***derivazione da materiali di base ammessi***.

4, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 201
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ciascuno Stato membro istituisce e aggiorna un elenco nazionale di certificati principali rilasciati e mette l'elenco a disposizione della Commissione europea e delle autorità nazionali competenti di tutti gli Stati membri.
	La Commissione europea fornisce una banca dati nella quale gli Stati membri possono inserire i loro dati nazionali.

Or. en

Emendamento 202
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) modello di certificato principale per il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da un miscuglio.

Or. en

Emendamento 203
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) modello di certificato principale per il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da un miscuglio.

Or. xm

Motivazione

Il certificato principale deve essere rilasciato prima della rimozione dal luogo di raccolta. Il certificato principale certifica solo che il materiale proviene da una materia prima autorizzata, ma non che rispetta tutti i criteri di autorizzazione. Non è fatto alcun riferimento a un certificato principale per miscugli.

Emendamento 204
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. In caso di miscuglio, l'operatore professionale deve annunciarlo almeno tre giorni lavorativi prima che esso avvenga, al fine di consentire all'autorità competente di supervisionare il processo di mescolanza.

Or. xm

Motivazione

Anche i miscugli di semi devono essere annunciati con tre giorni lavorativi di anticipo in maniera tale da consentire la vigilanza da parte dell'autorità competente.

Emendamento 205
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. In caso di miscuglio, l'operatore professionale deve annunciarlo almeno tre giorni lavorativi prima che esso avvenga, al fine di consentire all'autorità competente di supervisionare il processo di mescolanza.

Or. en

Emendamento 206
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il certificato principale può essere rilasciato anche in formato elettronico ("certificato principale elettronico").	Il certificato principale può essere rilasciato anche in formato elettronico ("certificato principale elettronico"). ***Quando il certificato principale è consegnato in formato elettronico, l'operatore professionale mette il certificato principale a disposizione dei potenziali acquirenti, prima dell'acquisto del materiale forestale di moltiplicazione.***

Or. en

Emendamento 207
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Il certificato principale è soggetto a un periodo di tracciabilità di almeno 10 anni.

Or. en

Emendamento 208
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) istituzione di una piattaforma centralizzata che colleghi tutti gli Stati membri e la Commissione al fine di facilitare il trattamento e l'uso di tali dati e l'accesso agli stessi.	b) istituzione di una piattaforma centralizzata che colleghi tutti gli Stati membri e la Commissione al fine di facilitare il trattamento e l'uso di tali dati e l'accesso agli stessi. ***Ciascuno Stato membro istituisce e aggiorna un elenco nazionale di certificati principali rilasciati e mette l'elenco a disposizione della Commissione e delle autorità nazionali.***

Or. en

Emendamento 209
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) istituzione di una piattaforma centralizzata che colleghi tutti gli Stati membri e la Commissione al fine di facilitare il trattamento e l'uso di tali dati e l'accesso agli stessi.	b) istituzione di una piattaforma centralizzata che colleghi tutti gli Stati membri e la Commissione al fine di facilitare il trattamento e l'uso di tali dati e l'accesso agli stessi. ***Ciascuno Stato membro istituisce e aggiorna un elenco nazionale di certificati principali rilasciati e mette l'elenco a disposizione della Commissione e delle autorità nazionali.***

Or. xm

Motivazione

L'accesso ai certificati principali faciliterebbe molto il monitoraggio al di là delle frontiere

degli Stati membri.

Emendamento 210
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Durante tutte le fasi della produzione, il materiale forestale di moltiplicazione è tenuto separato con riferimento ***alle singole unità di ammissione del materiale di base ammesso*** in modo da garantire la tracciabilità del materiale forestale di moltiplicazione rispetto al materiale di base ammesso dal quale è stato raccolto. Il materiale forestale di moltiplicazione è raccolto da tali singole unità di ammissione e commercializzato in lotti sufficientemente omogenei e identificati come distinti da altri lotti di materiale forestale di moltiplicazione.	Durante tutte le fasi della produzione, il materiale forestale di moltiplicazione è tenuto separato con riferimento ***al certificato principale*** in modo da garantire la tracciabilità del materiale forestale di moltiplicazione rispetto al materiale di base ammesso dal quale è stato raccolto. Il materiale forestale di moltiplicazione è raccolto da tali singole unità di ammissione e commercializzato in lotti sufficientemente omogenei e identificati come distinti da altri lotti di materiale forestale di moltiplicazione.

Or. en

Emendamento 211
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Durante tutte le fasi della produzione, il materiale forestale di moltiplicazione è tenuto separato con riferimento ***alle singole unità di ammissione del materiale di base ammesso*** in modo da garantire la tracciabilità del materiale forestale di moltiplicazione rispetto al materiale di base ammesso dal quale è stato raccolto. Il materiale forestale di moltiplicazione è raccolto da tali singole unità di ammissione	Durante tutte le fasi della produzione, il materiale forestale di moltiplicazione è tenuto separato con riferimento ***al certificato principale*** in modo da garantire la tracciabilità del materiale forestale di moltiplicazione rispetto al materiale di base ammesso dal quale è stato raccolto. Il materiale forestale di moltiplicazione è raccolto da tali singole unità di ammissione e commercializzato in lotti

e commercializzato in lotti sufficientemente omogenei e identificati come distinti da altri lotti di materiale forestale di moltiplicazione.	sufficientemente omogenei e identificati come distinti da altri lotti di materiale forestale di moltiplicazione.

Or. en

Emendamento 212
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-a) finalità;

Or. en

Emendamento 213
Irène Tolleret, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***numero*** di lotto;	a) ***codice*** di lotto;

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento 8 del relatore.

Emendamento 214
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

a)	***numero*** di lotto;	a)	***codice*** di lotto;

Or. en

Emendamento 215
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) finalità;

Or. en

Emendamento 216
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e

	Testo della Commissione		*Emendamento*
e)	materiale di base;	e)	***tipo del*** materiale di base;

Or. en

Emendamento 217
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e

	Testo della Commissione		*Emendamento*
e)	materiale di base;	e)	***tipo del*** materiale di base;

Or. en

Emendamento 218

Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) nel caso di unità seminali, l'anno di maturazione;	i) nel caso di unità seminali, l'anno di maturazione***, la purezza, la percentuale di germinazione della semente pura, il peso di 1 000 unità di semente pura e il numero di sementi germinabili per chilogrammo (articolo 5, paragrafo 1, lettera h)) e il nome della stazione di prova della semente***;

Or. xm

Motivazione

Il materiale forestale di moltiplicazione deve essere tenuto separatamente in linea con i certificati principali individuali (raccolti) e non la materia prima. Le informazioni supplementari elencate per le sementi sono informazioni importanti sia per l'acquirente che per le finalità di controllo.

Emendamento 219
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) nel caso di unità seminali, l'anno di maturazione;	i) nel caso di unità seminali, l'anno di maturazione***, la purezza, la percentuale di germinazione della semente pura, il peso di 1 000 unità di semente pura e il numero di sementi germinabili per chilogrammo (articolo 5, paragrafo 1, lettera h)) e il nome della stazione di prova della semente***;

Or. en

Emendamento 220

Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) nel caso di unità seminali, l'anno di maturazione;	i) nel caso di unità seminali, l'anno di maturazione ***e inoltre, le informazioni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera h)***;

Or. en

Emendamento 221
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera k – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) i diritti di proprietà intellettuale che esistono sul materiale forestale di moltiplicazione, se del caso.

Or. en

Emendamento 222
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatto salvo il paragrafo 1, la mescolanza di ***materiale forestale di moltiplicazione*** è soggetta alle condizioni seguenti***, a seconda dei casi***:	Fatto salvo il paragrafo 1, la mescolanza di ***sementi*** è soggetta alle condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 223
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-a) corrisponde almeno una finalità. La partita risultante deve essere certificata con le finalità corrispondenti; e

Or. en

Emendamento 224
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera -a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-a bis) se del caso:
	i) nelle categorie "identificato alla fonte" o "selezionato", la mescolanza si applica alle sementi ottenute da due o più unità di ammissione nell'ambito di una singola regione di provenienza;
	ii) in caso di mescolanza di sementi nell'ambito di una singola regione di provenienza, ottenute da fonti di semi e soprassuoli nella categoria "identificato alla fonte", il nuovo lotto risultante è certificato come "materiale forestale di moltiplicazione proveniente da una fonte di semi";
	iii) in caso di mescolanza di sementi ottenute da materiale di base non autoctono o non indigeno con altro materiale ottenuto da materiale di base di origine sconosciuta, il lotto risultante è certificato come "di origine sconosciuta";
	iv) in caso di mescolanza di sementi ottenute da un'unica unità di ammissione

	con diversi anni di maturazione, si registrano gli anni effettivi di maturazione e la proporzione di sementi di ogni anno;

Or. en

Emendamento 225
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) nelle categorie "identificato alla fonte" o "selezionato", la mescolanza si applica al materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da due o più unità di ammissione nell'ambito di una singola regione di provenienza;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Presentato nuovamente come punto i), nella lettera -a bis).

Emendamento 226
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) in caso di mescolanza di materiale forestale di moltiplicazione nell'ambito di una singola regione di provenienza, ottenuto da fonti di semi e soprassuoli nella categoria "identificato alla fonte", il nuovo lotto risultante è certificato come "materiale forestale di moltiplicazione proveniente da una fonte di semi";	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Presentato nuovamente come punto ii), nella lettera -a bis).

Emendamento 227
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) in caso di mescolanza di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base non autoctono o non indigeno con altro materiale ottenuto da materiale di base di origine sconosciuta, il lotto risultante è certificato come "di origine sconosciuta";	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Presentato nuovamente come punto iii), nella lettera -a bis).

Emendamento 228
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) in caso di mescolanza di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da un'unica unità di ammissione con diversi anni di maturazione, si registrano gli anni effettivi di maturazione e la proporzione di materiale forestale di moltiplicazione di ogni anno.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Presentato nuovamente come punto iv), nella lettera -a bis).

Emendamento 229
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso di mescolanza in conformità del primo comma, ***lettere a), b) o c)***, il codice d'identità relativo alla regione di provenienza può essere sostituito dal riferimento di registro di cui al paragrafo 1, lettera f).	Nel caso di mescolanza in conformità del primo comma, ***punti i), ii) o iii)***, il codice d'identità relativo alla regione di provenienza può essere sostituito dal riferimento di registro di cui al paragrafo 1, lettera f). ***Il lotto risultante deve essere mescolato in modo tale da essere omogeneo.***

Or. en

Emendamento 230
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Paragrafo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta le disposizioni di cui al paragrafo 1 e specifica le condizioni di cui al paragrafo 3 per specie arborea e ibridi artificiali dell'allegato I.

Or. en

Emendamento 231
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento

Articolo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 232
Irène Tolleret, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per ogni lotto di materiale forestale di moltiplicazione l'autorità competente rilascia un'etichetta ufficiale attestante la conformità di tale materiale rispetto ai requisiti di cui all'articolo 5.	1. Per ogni lotto di materiale forestale di moltiplicazione l'autorità competente***, o l'operatore professionale sotto la supervisione ufficiale di un'autorità nazionale,*** rilascia un'etichetta ufficiale attestante la conformità di tale materiale rispetto ai requisiti di cui all'articolo 5.

Or. en

Emendamento 233
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per ogni lotto di materiale forestale di moltiplicazione ***l'autorità competente*** rilascia un'etichetta ***ufficiale attestante la conformità di*** tale materiale ***rispetto ai requisiti di cui all'articolo*** 5.	1. Per ogni lotto di materiale forestale di moltiplicazione ***la persona fisica responsabile dell'operatore professionale*** rilascia un'etichetta ***del fornitore che attesta che*** tale materiale ***è ottenuto da un lotto (in conformità con gli articoli*** 5 ***e 15)***.

Or. en

Emendamento 234
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per ogni lotto di materiale forestale di moltiplicazione ***l'autorità competente*** rilascia un'etichetta ***ufficiale attestante la conformità di*** tale materiale ***rispetto ai requisiti di cui all'articolo*** 5.	1. Per ogni lotto di materiale forestale di moltiplicazione ***la persona fisica responsabile dell'operatore professionale*** rilascia un'etichetta ***del fornitore che attesta che*** tale materiale ***è ottenuto da un lotto (in conformità con gli articoli*** 5 ***e 15)***.

Or. xm

Motivazione

Non è né fattibile né necessario rilasciare un'etichetta ufficiale per ciascun lotto. L'etichetta dovrebbe essere rilasciata dagli stessi rivenditori. Pertanto, il termine "etichetta ufficiale" dovrebbe essere sostituito da "etichetta del fornitore" in tutti i casi. Tale etichetta può essere utilizzata solo per confermare che il materiale proviene da uno specifico lotto di sementi o piante. I rivenditori non possono fornire prove che la materia prima rispetti i criteri di approvazione.

Emendamento 235
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Per ogni lotto di materiale forestale di moltiplicazione*** l'autorità competente ***rilascia un'***etichetta ufficiale ***attestante la conformità di tale materiale rispetto ai requisiti di cui all'articolo 5***.	1. L'autorità competente ***deve stabilire in precedenza, sulla base di un audit, se l'operatore possiede competenze, infrastrutture e risorse sufficienti per rilasciare l'***etichetta ufficiale.

Or. en

Emendamento 236
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità competenti autorizzano l'operatore professionale a stampare l'etichetta ufficiale dopo che l'autorità competente ha attestato la conformità di tale materiale forestale di moltiplicazione rispetto ai requisiti di cui all'articolo 5. L'operatore professionale è autorizzato a stampare tale etichetta se, sulla base di un audit, l'autorità competente ha concluso che l'operatore possiede le infrastrutture e le risorse per stampare l'etichetta ufficiale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 237
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità competenti autorizzano l'operatore professionale a stampare l'etichetta ufficiale dopo che l'autorità competente ha attestato la conformità di tale materiale forestale di moltiplicazione rispetto ai requisiti di cui all'articolo 5. L'operatore professionale è autorizzato a stampare tale etichetta se, sulla base di un audit, l'autorità competente ha concluso che l'operatore possiede le infrastrutture e le risorse per stampare l'etichetta ufficiale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 238

Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Le autorità competenti autorizzano l'operatore professionale a stampare l'***etichetta ufficiale ***dopo che l'autorità competente ha attestato*** la conformità di tale materiale forestale di moltiplicazione rispetto ai requisiti di cui all'articolo 5. ***L'operatore professionale è autorizzato a stampare tale etichetta se, sulla base di un audit, l'autorità competente ha concluso che l'operatore possiede le infrastrutture e le risorse per stampare l'etichetta ufficiale.***	2. ***Per ogni lotto di materiale forestale di moltiplicazione, gli operatori professionali autorizzati rilasciano un'***etichetta ufficiale ***attestante*** la conformità di tale materiale rispetto ai requisiti di cui all'articolo 5.

Or. en

Emendamento 239
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Le autorità competenti autorizzano l'***operatore professionale ***a stampare l'etichetta ufficiale dopo che l'autorità competente ha attestato la conformità di tale materiale forestale di moltiplicazione rispetto ai requisiti di cui all'articolo 5. L'***operatore professionale ***è autorizzato a stampare tale etichetta se, sulla base di un audit, l'***autorità competente ***ha concluso che l'***operatore ***possiede le infrastrutture e le risorse per stampare l'etichetta ufficiale***.	2. ***L'etichetta ufficiale è stampata:***
	a) dall'autorità competente, se richiesto dall'operatore professionale***; oppure***
	b) dall'operatore professionale***, sotto***

la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente***; oppure***

c) da terzi che agiscono sotto la responsabilità dell'operatore ***professionale***.

Or. en

Emendamento 240
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente effettua controlli regolari per verificare se l'operatore professionale rispetta i requisiti di cui al paragrafo ***2***.	L'autorità competente effettua controlli regolari per verificare se l'operatore professionale rispetta i requisiti di cui al paragrafo ***1***.

Or. en

Emendamento 241
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se, dopo aver concesso l'autorizzazione di cui al paragrafo ***2***, l'autorità competente constata che un operatore professionale non soddisfa i requisiti di cui a tale paragrafo, essa revoca o modifica senza indugio l'autorizzazione, a seconda dei casi.	Se, dopo aver concesso l'autorizzazione di cui al paragrafo ***1***, l'autorità competente constata che un operatore professionale non soddisfa i requisiti di cui a tale paragrafo, essa revoca o modifica senza indugio l'autorizzazione, a seconda dei casi.

Or. en

Emendamento 242
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Oltre alle informazioni richieste a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, sull'etichetta ufficiale figurano tutte le informazioni seguenti:	4. Oltre alle informazioni richieste a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, sull'etichetta ufficiale ***o su un altro documento del fornitore ("l'etichetta o il documento del fornitore") che riporta le informazioni richieste nel suddetto articolo,*** figurano tutte le informazioni seguenti:

Or. en

Emendamento 243
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***nome*** dell'operatore professionale;	b) ***nomi*** dell'operatore professionale ***fornitore (compresi indirizzo e numero di registrazione dell'operatore professionale) e del destinatario (compreso l'indirizzo)***;

Or. en

Emendamento 244
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***nome*** dell'operatore professionale;	b) ***nomi*** dell'operatore professionale ***fornitore (compresi indirizzo e numero di registrazione dell'operatore professionale) e del destinatario (compreso l'indirizzo)***;

Or. xm

Motivazione

Al fine di essere in grado di tracciare l'itinerario di viaggio del materiale forestale di moltiplicazione durante i controlli, deve essere specificato anche il destinatario.

Emendamento 245
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) codice QR con le istruzioni su come trattare, conservare e piantare il materiale forestale di moltiplicazione.

Or. en

Emendamento 246
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Le informazioni fornite devono essere custodite in modo permanente ed essere a prova di contraffazione. A tale fine, le informazioni sull'etichetta devono essere riportate per intero sulla fattura. La fattura deve essere conservata per almeno 10 anni. Il periodo comincia alla fine dell'anno in cui i documenti da conservare sono stati creati o ricevuti. La documentazione a prova di revisione di tutti i processi relativi ai beni di materiali forestali di moltiplicazione, nonché la compilazione di tutti gli altri documenti sono necessari all'autorità competente per verificare la conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 247
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Le informazioni fornite devono essere custodite in modo permanente ed essere a prova di contraffazione. A tale fine, le informazioni sull'etichetta devono essere riportate per intero sulla fattura. La fattura deve essere conservata per almeno 10 anni. Il periodo comincia alla fine dell'anno in cui i documenti da conservare sono stati creati o ricevuti. La documentazione a prova di revisione di tutti i processi relativi ai beni di materiali forestali di moltiplicazione, nonché la compilazione di tutti gli altri documenti sono necessari all'autorità competente per verificare la conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Or. xm

Motivazione

Tali informazioni possono essere disponibili solo per scopi di controllo se sono comprese nella fattura.

Emendamento 248
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire gli elementi seguenti in merito all'etichetta ufficiale:	La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire gli elementi seguenti in merito all'etichetta ufficiale ***o a un altro documento del fornitore ("l'etichetta o il***

documento del fornitore"):

Or. en

Emendamento 249
Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) colore dell'etichetta per categorie specifiche o altri tipi di materiale forestale di moltiplicazione;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 250
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) colore dell'etichetta per categorie specifiche o altri tipi di materiale forestale di moltiplicazione;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Una codificazione per colore delle etichette comporterà eccessivi oneri senza risultati certi, visto che tutte le informazioni necessarie sono chiaramente riportate sull'etichetta.

Emendamento 251
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) colore dell'etichetta per categorie specifiche o altri tipi di materiale forestale di moltiplicazione;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La proposta non è fattibile tecnicamente in un contesto di diversificazione in cui saranno necessarie molte specie di varie categorie per il rimboschimento, senza alcun valore aggiunto per il consumatore finale, il proprietario della foresta.

Emendamento 252
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) indicazione che riporta se il materiale è un prodotto geneticamente modificato ai sensi della direttiva 2001/18/CE o NGT [inserire qui il nome del regolamento ...].

Or. en

Emendamento 253
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le unità seminali possono essere commercializzate soltanto in imballaggi sigillati che diventano inutilizzabili dopo l'apertura dell'imballaggio.	Le unità seminali possono essere commercializzate soltanto in imballaggi sigillati che diventano inutilizzabili dopo l'apertura dell'imballaggio. ***Rendere una condizione il fatto che l'imballaggio diventi inutilizzabile dopo l'apertura***

	assicura che gli utenti siano a conoscenza di eventuali manomissioni delle sementi e li incoraggia a utilizzare in maniera appropriata l'intero contenuto, evitando pertanto una conservazione inappropriata delle sementi o un loro utilizzo quando c'è la probabilità che si siano rovinati.

Or. ro

Emendamento 254
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le unità seminali possono essere commercializzate soltanto in imballaggi sigillati che diventano inutilizzabili dopo l'apertura dell'imballaggio.	Le unità seminali possono essere commercializzate soltanto in imballaggi sigillati che diventano inutilizzabili dopo l'apertura dell'imballaggio. ***Per prevenire la putrefazione del materiale forestale di moltiplicazione, l'imballaggio sigillato può essere adattato alle esigenze del materiale forestale di moltiplicazione corrispondente.***

Or. en

Emendamento 255
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 18 ***Deroga all'obbligo di ammissione per il materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali***	***soppresso***

1. In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, la registrazione del materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali nel registro nazionale non è soggetta all'ammissione da parte delle autorità competenti.

2. Gli operatori professionali che registrano materiale di base per fini di conservazione delle risorse genetiche forestali utilizzate nella silvicoltura notificano tale materiale di base all'autorità competente dello Stato membro interessato.

3.

Il materiale di base di cui al paragrafo 1 è notificato alle autorità competenti secondo il formato di FOREMATIS.

La notifica del materiale di base è effettuata con riferimento all'unità di notifica.

Ciascuna unità di notifica è identificata da un riferimento unico di registro in un registro nazionale.

La notifica contiene le seguenti informazioni:

a) nome botanico;

b) categoria;

c) materiale di base;

d) riferimento di registro o, se del caso, sintesi dello stesso, o codice d'identità relativo alla regione di provenienza;

e) ubicazione: una breve denominazione, se del caso, nonché la regione di provenienza e l'estensione latitudinale, longitudinale e altimetrica;

f) superficie: le dimensioni di una o più fonti di semi o di uno o più soprassuoli;

g) origine: indicazione che precisi se il materiale di base è autoctono/indigeno, non autoctono/non indigeno o di origine sconosciuta; per il materiale di base non

autoctono/non indigeno, indicazione dell'origine, se nota;

h) finalità: conservazione e utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche.

4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le condizioni specifiche per quanto riguarda i requisiti e il contenuto di tale notifica. Tali atti di esecuzione tengono conto dello sviluppo delle norme internazionali applicabili e sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 256
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 18	***soppresso***
Deroga all'obbligo di ammissione per il materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali	
1. In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, la registrazione del materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali nel registro nazionale non è soggetta all'ammissione da parte delle autorità competenti.	
2. Gli operatori professionali che registrano materiale di base per fini di conservazione delle risorse genetiche forestali utilizzate nella silvicoltura notificano tale materiale di base all'autorità competente dello Stato membro interessato.	
3.	

Il materiale di base di cui al paragrafo 1 è notificato alle autorità competenti secondo il formato di FOREMATIS.

La notifica del materiale di base è effettuata con riferimento all'unità di notifica.

Ciascuna unità di notifica è identificata da un riferimento unico di registro in un registro nazionale.

La notifica contiene le seguenti informazioni:

a) nome botanico;

b) categoria;

c) materiale di base;

d) riferimento di registro o, se del caso, sintesi dello stesso, o codice d'identità relativo alla regione di provenienza;

e) ubicazione: una breve denominazione, se del caso, nonché la regione di provenienza e l'estensione latitudinale, longitudinale e altimetrica;

f) superficie: le dimensioni di una o più fonti di semi o di uno o più soprassuoli;

g) origine: indicazione che precisi se il materiale di base è autoctono/indigeno, non autoctono/non indigeno o di origine sconosciuta; per il materiale di base non autoctono/non indigeno, indicazione dell'origine, se nota;

h) finalità: conservazione e utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche.

4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le condizioni specifiche per quanto riguarda i requisiti e il contenuto di tale notifica. Tali atti di esecuzione tengono conto dello sviluppo delle norme internazionali applicabili e sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Motivazione

Non necessario, considerato che l'autorizzazione in vista della "conservazione delle risorse genetiche forestali" può essere concessa dall'autorità come "protetto alla fonte".

Emendamento 257
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 18	***soppresso***
Deroga all'obbligo di ammissione per il materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali	
1. In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, la registrazione del materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali nel registro nazionale non è soggetta all'ammissione da parte delle autorità competenti.	
2. Gli operatori professionali che registrano materiale di base per fini di conservazione delle risorse genetiche forestali utilizzate nella silvicoltura notificano tale materiale di base all'autorità competente dello Stato membro interessato.	
3.	
Il materiale di base di cui al paragrafo 1 è notificato alle autorità competenti secondo il formato di FOREMATIS.	
La notifica del materiale di base è effettuata con riferimento all'unità di notifica.	
Ciascuna unità di notifica è identificata da un riferimento unico di registro in un registro nazionale.	
La notifica contiene le seguenti	

informazioni:

a) nome botanico;

b) categoria;

c) materiale di base;

d) riferimento di registro o, se del caso, sintesi dello stesso, o codice d'identità relativo alla regione di provenienza;

e) ubicazione: una breve denominazione, se del caso, nonché la regione di provenienza e l'estensione latitudinale, longitudinale e altimetrica;

f) superficie: le dimensioni di una o più fonti di semi o di uno o più soprassuoli;

g) origine: indicazione che precisi se il materiale di base è autoctono/indigeno, non autoctono/non indigeno o di origine sconosciuta; per il materiale di base non autoctono/non indigeno, indicazione dell'origine, se nota;

h) finalità: conservazione e utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche.

4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le condizioni specifiche per quanto riguarda i requisiti e il contenuto di tale notifica. Tali atti di esecuzione tengono conto dello sviluppo delle norme internazionali applicabili e sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Il presente articolo potrebbe comportare la diffusione di materiali forestali di moltiplicazione la cui qualità verrebbe definita in maniera unilaterale dal fornitore, senza validità scientifica, e, pertanto con il rischio di un peggioramento della qualità rispetto all'attuale situazione.

Emendamento 258
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 18	***soppresso***
Deroga all'obbligo di ammissione per il materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali	
1. In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, la registrazione del materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali nel registro nazionale non è soggetta all'ammissione da parte delle autorità competenti.	
2. Gli operatori professionali che registrano materiale di base per fini di conservazione delle risorse genetiche forestali utilizzate nella silvicoltura notificano tale materiale di base all'autorità competente dello Stato membro interessato.	
3.	
Il materiale di base di cui al paragrafo 1 è notificato alle autorità competenti secondo il formato di FOREMATIS.	
La notifica del materiale di base è effettuata con riferimento all'unità di notifica.	
Ciascuna unità di notifica è identificata da un riferimento unico di registro in un registro nazionale.	
La notifica contiene le seguenti informazioni:	
a) nome botanico;	
b) categoria;	
c) materiale di base;	
d) riferimento di registro o, se del caso, sintesi dello stesso, o codice d'identità relativo alla regione di provenienza;	

e) ubicazione: una breve denominazione, se del caso, nonché la regione di provenienza e l'estensione latitudinale, longitudinale e altimetrica;

f) superficie: le dimensioni di una o più fonti di semi o di uno o più soprassuoli;

g) origine: indicazione che precisi se il materiale di base è autoctono/indigeno, non autoctono/non indigeno o di origine sconosciuta; per il materiale di base non autoctono/non indigeno, indicazione dell'origine, se nota;

h) finalità: conservazione e utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche.

4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le condizioni specifiche per quanto riguarda i requisiti e il contenuto di tale notifica. Tali atti di esecuzione tengono conto dello sviluppo delle norme internazionali applicabili e sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 259
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, la registrazione del materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali nel registro nazionale non ***è*** soggetta all'ammissione da parte delle autorità competenti.	1. In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, la registrazione del materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali nel registro nazionale ***può*** non ***essere*** soggetta all'ammissione da parte delle autorità competenti.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di decidere da soli se e a chi concedere un'autorizzazione.

Emendamento 260
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori professionali che registrano materiale di base per fini di conservazione delle risorse genetiche forestali utilizzate nella silvicoltura notificano tale materiale di base all'autorità competente dello Stato membro interessato.	2. ***Nel caso in cui l'autorità competente ha rilasciato un'autorizzazione ai sensi del paragrafo 1,*** gli operatori professionali che registrano materiale di base per fini di conservazione delle risorse genetiche forestali utilizzate nella silvicoltura notificano tale materiale di base all'autorità competente dello Stato membro interessato ***almeno tre giorni lavorativi prima che avvenga il raccolto***.

Or. en

Emendamento 261
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Per il raccolto del materiale forestale di moltiplicazione, l'operatore professionale fornisce all'autorità competente le seguenti informazioni:
	1) il luogo e l'ora del raccolto;
	2) il nome e l'indirizzo del proprietario che supervisiona il raccolto;
	3) se del caso, il punto di raccolta.

Or. en

Emendamento 262
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 19	***soppresso***
Ammissione, da parte di operatori professionali, di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "identificato alla fonte"	
In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare gli operatori professionali ad ammettere, per determinate specie, materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "identificato alla fonte", se sono soddisfatte le condizioni seguenti:	
a) la regione di provenienza in cui è situato il materiale di base è soggetta a condizioni meteorologiche estreme; e	
b) tali condizioni meteorologiche incidono sul ciclo riproduttivo del materiale di base e riducono la frequenza di raccolta del materiale forestale di moltiplicazione da tale materiale di base.	
L'autorizzazione in questione è soggetta ad approvazione da parte della Commissione.	

Or. en

Emendamento 263
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 19	***soppresso***
Ammissione, da parte di operatori professionali, di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "identificato alla fonte"	
In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare gli operatori professionali ad ammettere, per determinate specie, materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "identificato alla fonte", se sono soddisfatte le condizioni seguenti:	
a) la regione di provenienza in cui è situato il materiale di base è soggetta a condizioni meteorologiche estreme; e	
b) tali condizioni meteorologiche incidono sul ciclo riproduttivo del materiale di base e riducono la frequenza di raccolta del materiale forestale di moltiplicazione da tale materiale di base.	
L'autorizzazione in questione è soggetta ad approvazione da parte della Commissione.	

Or. en

Motivazione

È importante assicurare un elevato livello di qualità, tanto più perché, nel caso di materiale forestale di moltiplicazione, gli effetti visibili di qualità diventano evidenti solo dopo un lungo periodo nella foresta.

Emendamento 264
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1 – lettera b – punto i (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i) L'operatore professionale adempie i pertinenti requisiti ai sensi degli articoli 10, 10 (nuovo) e degli articoli da 14 a 17.

Or. en

Emendamento 265
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorizzazione in questione è soggetta ad approvazione da parte ***della Commissione***.	L'autorizzazione in questione è soggetta ad approvazione da parte ***dell'autorità competente dello Stato membro***.

Or. en

Emendamento 266
Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorizzazione in questione è ***soggetta ad approvazione da parte della*** Commissione.	L'autorizzazione in questione è ***notificata alla*** Commissione.

Or. en

Motivazione

L'autorizzazione non è soggetta all'approvazione da parte della Commissione considerato che gli Stati membri sanno bene quando c'è la necessità di raccolta di questo tipo di materiale.

Emendamento 267
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorizzazione in questione è ***soggetta ad approvazione*** da parte della Commissione.	L'autorizzazione in questione è ***notificata*** da parte della Commissione.

Or. en

Emendamento 268
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 20	***soppresso***
Ammissione provvisoria di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato"	
In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri possono consentire in tutto il loro territorio o in una parte di esso e per un periodo non superiore a dieci anni l'ammissione di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato", qualora dai risultati provvisori della valutazione genetica o delle prove comparative di cui all'allegato V si possa presumere che tale materiale di base, una volta completate le prove, soddisfarà i requisiti per l'ammissione ai sensi del presente regolamento.	

Or. en

Motivazione

Le procedure di approvazione relative al materiale forestale di moltiplicazione sono piuttosto esigenti. Non c'è motivo per cui il materiale sottoposto a prove il cui profilo del rischio per

l'ambiente non è stato valutato sia utilizzato provvisoriamente come fonte di semi per materiale forestale di moltiplicazione.

Emendamento 269
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di superare difficoltà temporanee nell'approvvigionamento generale di materiale forestale di moltiplicazione che si verifichino in uno o più Stati membri, la Commissione, su richiesta di almeno uno Stato membro interessato, può, mediante un atto di esecuzione, autorizzare temporaneamente gli Stati membri ad ammettere per la commercializzazione il materiale forestale di moltiplicazione di una o più specie ottenuto da materiale di base che soddisfa requisiti meno rigorosi rispetto a quelli di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.	1. Al fine di superare difficoltà temporanee nell'approvvigionamento generale di materiale forestale di moltiplicazione che si verifichino in uno o più Stati membri, la Commissione, su richiesta di almeno uno Stato membro interessato, può, mediante un atto di esecuzione, autorizzare temporaneamente gli Stati membri ad ammettere per la commercializzazione il materiale forestale di moltiplicazione di una o più specie ottenuto da materiale di base che soddisfa requisiti meno rigorosi rispetto a quelli di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2. ***L'operatore professionale adempie i pertinenti requisiti ai sensi degli articoli 10, 10 (bis) e degli articoli da 14 a 17.***

Or. en

Emendamento 270
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 22 ***Esperimenti temporanei per cercare alternative migliori alle disposizioni del***	***soppresso***

presente regolamento

1.

In deroga agli articoli 1, 4 e 5, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, in merito all'organizzazione di esperimenti temporanei al fine di cercare alternative migliori alle disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda le specie o gli ibridi artificiali a cui detto atto si applica, i requisiti per l'ammissione del materiale di base e la produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione.

Tali esperimenti possono assumere la forma di prove tecniche o scientifiche che esaminano la fattibilità e l'adeguatezza di nuovi requisiti rispetto a quelli di cui agli articoli 1, 4 e 5 del presente regolamento.

2.

Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2, e specificano uno o più degli elementi seguenti:

a) le specie interessate o gli ibridi artificiali interessati;

b) le condizioni degli esperimenti per ciascuna specie o ciascun ibrido artificiale;

c) durata dell'esperimento;

d) gli obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione degli Stati membri partecipanti.

Tali atti tengono conto dell'evoluzione degli elementi seguenti:

a) i metodi per la determinazione dell'origine del materiale di base, compreso l'uso di tecniche biomolecolari;

b) i metodi per la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali, tenendo conto delle norme internazionali applicabili;

c) i metodi di riproduzione e produzione, compreso l'utilizzo di processi produttivi innovativi;

d) i metodi di progettazione degli schemi di incrocio dei componenti del materiale di base;

e) i metodi per la valutazione delle caratteristiche del materiale di base e del materiale forestale di moltiplicazione;

f) i metodi per il controllo del materiale forestale di moltiplicazione interessato.

Tali atti si adattano all'evoluzione delle tecniche di produzione del materiale forestale di moltiplicazione in questione e sono basati su eventuali prove e analisi comparative effettuate dagli Stati membri.

3. La Commissione riesamina i risultati di tali esperimenti e li sintetizza in una relazione, indicando, se necessario, la necessità di modificare gli articoli 1, 4 o 5.

Or. en

Motivazione

Gli operatori devono avere delle disposizioni chiare per dar loro certezza giuridica per la propria attività. Da questa prospettiva, è un problema il fatto che molte disposizioni fondamentali siano state lasciate alla legislazione secondaria. Non c'è necessità di dare alla Commissione poteri sia delegati che di esecuzione relativamente ai requisiti di produzione correlati al materiale riproduttivo vegetale standard. Eventuali modifiche a un atto delegato ai sensi del presente articolo, dovrebbero essere soggette a un processo di valutazione d'impatto.

Emendamento 271
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 22 bis

Divieto di materiale di riproduzione specifico da parte degli Stati membri

1. Su sua richiesta, uno Stato membro può essere autorizzato a vietare la commercializzazione agli utenti finali in vista di semine o impianti del materiale forestale di moltiplicazione in tutto il suo territorio o in parte di esso.

2. Tale autorizzazione può essere concessa unicamente qualora ci sia motivo di ritenere:

a) che l'uso di detti materiali, a causa delle loro caratteristiche fenotipiche o genetiche, possa avere effetti avversi sulla silvicoltura, sull'ambiente, sulle risorse genetiche o sulla biodiversità in tutto o in parte del territorio dello Stato membro in causa:

– in base a prove relative alla regione di provenienza o all'origine dei materiali, o

– in base ai risultati di prove o della ricerca scientifica effettuate in luoghi appropriati, nella Comunità o fuori di essa;

b) in base ai risultati noti delle prove o della ricerca scientifica o ai risultati ottenuti mediante prassi di silvicoltura riguardanti la sopravvivenza e lo sviluppo del postime in relazione alle caratteristiche morfologiche e fisiologiche, che l'uso di detti materiali, a causa delle loro caratteristiche, possa avere effetti avversi sulla silvicoltura, sull'ambiente, sulle risorse genetiche o sulla biodiversità in tutto o in parte del territorio dello Stato membro in causa.

3. Le modalità di applicazione del paragrafo 2 sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Tale possibilità degli Stati membri di vietare sul proprio territorio materiali forestali di

moltiplicazione specifici che non sono adatti alle proprie condizioni nazionali esiste nella direttiva 1999/105/CE ed è opportuno conservarla.

Emendamento 272
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***In deroga all'articolo 4, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può autorizzare*** gli Stati membri ***ad adottare, per quanto riguarda i*** requisiti per l'ammissione del materiale di base e la produzione di materiale ***forestale*** di moltiplicazione***, requisiti di produzione più rigorosi rispetto a quelli di cui al suddetto articolo, in tutto il*** territorio ***dello Stato membro interessato o in parte di esso***. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.***	1. ***In relazione alle condizioni di cui agli allegati II, III, IV, V e VII,*** gli Stati membri ***possono imporre*** requisiti ***supplementari o più rigorosi*** per l'ammissione dei materiali di base e la produzione di materiale di moltiplicazione ***nel proprio*** territorio.

Or. en

Motivazione

Attraverso l'eliminazione della possibilità per gli Stati membri di limitare l'ammissione di taluni materiali di base e di vietare la commercializzazione di determinati materiali forestali di moltiplicazione agli utilizzatori finali, il nuovo regolamento trasferirà una parte significativa della responsabilità ai fornitori e il rischio agli utilizzatori finali che non sapranno se la zona di origine o le caratteristiche di selezione dei materiali forestali di moltiplicazione sono particolarmente adatti alle loro esigenze.

Emendamento 273
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga all'articolo 4, la Commissione, mediante atti di esecuzione,	1. In deroga all'articolo 4, la Commissione, mediante atti di esecuzione,

può autorizzare gli Stati membri ad adottare, per quanto riguarda i requisiti per l'ammissione del materiale di base e la produzione di materiale forestale di moltiplicazione, requisiti di produzione più rigorosi rispetto a quelli di cui al suddetto articolo, in tutto il territorio dello Stato membro interessato o in parte di esso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

può autorizzare gli Stati membri ad adottare, per quanto riguarda i requisiti per l'ammissione del materiale di base e la produzione di materiale forestale di moltiplicazione, requisiti di produzione più rigorosi rispetto a quelli di cui al suddetto articolo, in tutto il territorio dello Stato membro interessato o in parte di esso ***e in conformità alle norme sul trasbordo tra regioni di origine***. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Or. ro

Emendamento 274
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga all'articolo 4, la Commissione, mediante atti di esecuzione, ***può autorizzare*** gli Stati membri ad adottare, per quanto riguarda i requisiti per l'ammissione del materiale di base e la produzione di materiale forestale di moltiplicazione, requisiti di produzione più rigorosi rispetto a quelli di cui al suddetto articolo, in tutto il territorio dello Stato membro interessato o in parte di esso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.	1. In deroga all'articolo 4, la Commissione, mediante atti di esecuzione, ***autorizza*** gli Stati membri ad adottare, per quanto riguarda i requisiti per l'ammissione del materiale di base e la produzione di materiale forestale di moltiplicazione, requisiti di produzione più rigorosi rispetto a quelli di cui al suddetto articolo, in tutto il territorio dello Stato membro interessato o in parte di esso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 275
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Ai fini dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1,*** gli Stati membri ***trasmettono alla Commissione una domanda in cui figurino:***	2. Gli Stati membri ***possono limitare, nel proprio territorio l'ammissione di materiali di base destinati alla produzione di materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alla categoria "identificati alla fonte"***.

Or. en

Motivazione

Attraverso l'eliminazione della possibilità per gli Stati membri di limitare l'ammissione di taluni materiali di base e di vietare la commercializzazione di determinati materiali forestali di moltiplicazione agli utilizzatori finali, il nuovo regolamento trasferirà una parte significativa della responsabilità ai fornitori e il rischio agli utilizzatori finali che non sapranno se la zona di origine o le caratteristiche di selezione dei materiali forestali di moltiplicazione sono particolarmente adatti alle loro esigenze.

Emendamento 276
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:	***soppresso***
a) le misure richieste assicurano almeno uno degli elementi seguenti:	
i) il miglioramento della qualità del materiale forestale di moltiplicazione in questione;	
ii) l'adattamento ai cambiamenti climatici o il contributo alla protezione della biodiversità o al ripristino degli ecosistemi forestali;	
b) le misure richieste sono necessarie e proporzionate al loro obiettivo di cui alla lettera a); e	
c) le misure sono giustificate sulla	

base delle specifiche condizioni climatiche ed ecologiche nello Stato membro interessato.

Or. en

Motivazione

Attraverso l'eliminazione della possibilità per gli Stati membri di limitare l'ammissione di taluni materiali di base e di vietare la commercializzazione di determinati materiali forestali di moltiplicazione agli utilizzatori finali, il nuovo regolamento trasferirà una parte significativa della responsabilità ai fornitori e il rischio agli utilizzatori finali che non sapranno se la zona di origine o le caratteristiche di selezione dei materiali forestali di moltiplicazione sono particolarmente adatti alle loro esigenze.

Emendamento 277
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora gli Stati membri abbiano adottato requisiti supplementari o più rigorosi a norma dell'articolo 7 della direttiva 1999/105/CE, gli Stati membri interessati, entro il ... [un anno dalla data di applicazione del presente regolamento], riesaminano tali misure e le abrogano o modificano per conformarsi al presente regolamento.	***soppresso***
Essi informano la Commissione e gli altri Stati membri di tali azioni.	

Or. en

Motivazione

Attraverso l'eliminazione della possibilità per gli Stati membri di limitare l'ammissione di taluni materiali di base e di vietare la commercializzazione di determinati materiali forestali di moltiplicazione agli utilizzatori finali, il nuovo regolamento trasferirà una parte significativa della responsabilità ai fornitori e il rischio agli utilizzatori finali che non sapranno se la zona di origine o le caratteristiche di selezione dei materiali forestali di moltiplicazione sono particolarmente adatti alle loro esigenze.

Emendamento 278
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può, per quanto riguarda i requisiti di approvazione del materiale di base e la produzione di materiali forestali di moltiplicazione, adottare restrizioni sull'uso e il trasbordo di materiali forestali di moltiplicazione, in conformità con le norme sul trasbordo tra regioni di origine e che si indirizzano a diverse regioni sul territorio di due o più Stati membri.

Or. ro

Emendamento 279
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il materiale forestale di moltiplicazione può essere importato da paesi terzi nell'Unione soltanto se è accertato, a norma del paragrafo 2, che esso soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili al materiale forestale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nell'Unione.	1. Il materiale forestale di moltiplicazione può essere importato da paesi terzi nell'Unione soltanto se è accertato, a norma del paragrafo 2, che esso soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili al materiale forestale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nell'Unione. ***Il processo di valutazione e la definizione di equivalenza si basa su un'analisi dettagliata dell'identità e delle norme di qualità e altri requisiti applicabili al materiale forestale di moltiplicazione***.

Or. ro

Emendamento 280
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nell'adottare le decisioni di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta se i sistemi per l'ammissione e la registrazione del materiale di base e la successiva produzione di materiale forestale di moltiplicazione a partire da tale materiale di base applicati nel paese terzo interessato offrano le medesime garanzie di cui agli articoli 4 ***e*** 5 e, se del caso, all'articolo 11, per le categorie "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" e "controllato".	3. Nell'adottare le decisioni di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta se i sistemi per l'ammissione e la registrazione del materiale di base e la successiva produzione di materiale forestale di moltiplicazione a partire da tale materiale di base applicati nel paese terzo interessato offrano le medesime garanzie di cui agli articoli 4***,*** 5 ***e 6*** e, se del caso, all'articolo 11, per le categorie "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" e "controllato".

Or. en

Motivazione

È importante che gli operatori forestali possano importare il materiale forestale di moltiplicazione per finalità di conservazione.

Emendamento 281
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera c – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1) consenso dell'autorità competente che approva l'importazione.

Or. ro

Emendamento 282
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) un nuovo certificato principale rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di importazione, che sostituisce il certificato principale o il certificato ufficiale di cui al paragrafo 2, lettera a), dopo l'importazione, o un certificato attestante l'esistenza di questo nuovo certificato.

Or. ro

Motivazione

Questa fase è necessaria per evitare il rischio che le dogane non accettino l'importazione.

Emendamento 283
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.	5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. ***Il coinvolgimento di esperti designati dagli Stati membri indica che può essere presentata un'ampia gamma di competenze e prospettive nazionali, contribuendo così a un processo decisionale informato ed equilibrato per gli atti delegati.***

Or. ro

Emendamento 284
Ulrike Müller

Proposta di regolamento

Articolo 28 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) quantitativi di materiale forestale di moltiplicazione ***certificato*** per ***ciascun anno***;	a) quantitativi di materiale forestale di moltiplicazione per ***i quali è stato rilasciato un certificato principale***;

Or. en

Emendamento 285
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 28 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) numero di piani di emergenza nazionali adottati per prepararsi a difficoltà di approvvigionamento del materiale forestale di moltiplicazione e tempo ***necessario*** per attivare tali piani di emergenza;	b) numero di piani di emergenza nazionali adottati ***decisi dagli Stati membri*** per prepararsi a difficoltà di approvvigionamento del materiale forestale di moltiplicazione e tempo ***e risorse necessari*** per attivare tali piani di emergenza;

Or. ro

Emendamento 286
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 31
Regolamento (UE) 2017/625
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	
[...]	***[...]***
	[...]

soppre

s
s
o

Or. en

Emendamento 287
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 31
Regolamento (UE) 2017/625
Articolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*	
[...]		
[...]	***[...]***	***s***
	[...]	***o***
		p
		p
		r
		e
		s
		s
		o

Or. xm

Motivazione

È stato deciso di non far rientrare il materiale forestale di moltiplicazione nell'ambito di applicazione del regolamento di controllo; le norme minime relative ai controlli invece dovrebbero essere incluse nella normativa specialistica.

Emendamento 288
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 33 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica a decorrere dal ... [***3*** mesi	Esso si applica a decorrere dal ... [***5*** mesi

dopo la data dell'entrata in vigore del presente regolamento].	dopo la data dell'entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Motivazione

L'attuazione della legislazione deve essere adattata con attenzione in molte aree. È opinabile che un'attuazione prudente e ben concepita sarà possibile solo entro i tre anni dall'attuazione della normativa.

Emendamento 289
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Allegato I – titolo1

Testo della Commissione	*Emendamento*
ELENCO DI SPECIE ARBOREE E DI IBRIDI ARTIFICIALI	ELENCO DI SPECIE ARBOREE E DI IBRIDI ARTIFICIALI ***(Aggiunta di nuovi)*** ***Abies bornmulleriana*** ***Acer campestre*** ***Alnus cordata - Juglans regia*** ***Eucalyptus globulus*** ***Eucalyptus gunnii*** ***Eucalyptus hybride gunnii x dalrympleana*** ***Eucalyptus nitens*** ***Juglans major x regia*** ***Juglans nigra*** ***Juglans nigra x regia*** ***Malus sylvestris*** ***Pinus taeda*** ***Populus nigra*** ***Populus tremula*** ***Sorbus domestica*** ***Sorbus torminalis***

Or. en

Motivazione

Il presente allegato è incompleto e comporta il rischio di importazioni intracomunitarie non controllate di materiali forestali che non sono adatti ai climi nazionali.

Emendamento 290
Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Allegato II – parte B – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La fonte di semi o il soprassuolo devono consistere in uno o più gruppi di alberi. Tali alberi devono essere ben distribuiti e sufficientemente numerosi da mantenere la diversità genetica e garantire un'adeguata impollinazione incrociata tra gli alberi di tali fonti di semi o soprassuoli.	La fonte di semi o il soprassuolo devono consistere in uno o più gruppi di alberi ***(soprassuoli) o un soprassuolo individuale***. Tali alberi ***di fonti di semi o soprassuoli*** devono essere ben distribuiti e sufficientemente numerosi da mantenere la diversità genetica e garantire un'adeguata impollinazione incrociata tra gli alberi di tali fonti di semi o soprassuoli.

Or. en

Emendamento 291
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Allegato II – parte B – punto 3 – lettera b – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
l'***operatore professionale*** deve stabilire mediante evidenze storiche (bibliografia, documentazione conservata dalle autorità competenti, dagli istituti di ricerca o da altre organizzazioni) oppure mediante altri mezzi appropriati (prove di provenienza), comprese tecniche biomolecolari riconosciute a livello internazionale, se l'origine del materiale di base è:	l'***autorità competente*** deve stabilire mediante evidenze storiche (bibliografia, documentazione conservata dalle autorità competenti, dagli istituti di ricerca o da altre organizzazioni) oppure mediante altri mezzi appropriati (prove di provenienza), comprese tecniche biomolecolari riconosciute a livello internazionale, se l'origine del materiale di base è:

Or. en

Emendamento 292
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Allegato II – parte B – punto 3 – lettera b – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente deve verificare le informazioni fornite dall'operatore professionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 293
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Allegato II – parte B – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) Gli alberi devono essere ben adattati alle condizioni climatiche ed ecologiche, compresi i fattori biotici e abiotici prevalenti nella regione di provenienza;	a) Gli alberi devono essere ben adattati alle condizioni climatiche ed ecologiche, compresi i fattori biotici e abiotici prevalenti nella regione di provenienza ***e anche le popolazioni marginali che dimostrano l'adattamento locale a fattori biotici e abiotici più estremi***;

Or. en

Motivazione

Elevati livelli di diversità genetica aumentano la probabilità di ottenere maggiore adattamento di quelle popolazioni; ciò è particolarmente vero per il bordo esterno delle distribuzioni geografiche, dove le condizioni locali potrebbero già essere estreme dal punto di vista ecologico e dove ci si aspetta che gli effetti dei cambiamenti climatici siano maggiori. Il materiale forestale di moltiplicazione di queste popolazioni marginali può dimostrare un adattamento locale a condizioni più estreme e può essere una fonte preziosa di materiale forestale di moltiplicazione per il rimboschimento nel contesto dei cambiamenti climatici.

Emendamento 294
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Allegato II – parte B – punto 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) gli alberi devono essere praticamente indenni da organismi nocivi e dai relativi sintomi.	b) gli alberi devono essere praticamente indenni da organismi nocivi ***per la qualità*** e dai relativi sintomi.

Or. en

Emendamento 295
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Allegato III – parte B – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Isolamento: i soprassuoli devono essere sufficientemente distanti da soprassuoli di scarsa qualità della stessa specie o da soprassuoli di una specie correlata che può dar origine ad ibridazioni. Occorre prestare particolare attenzione a tale requisito qualora i soprassuoli autoctoni/indigeni siano circondati da soprassuoli non autoctoni/non indigeni o di origine sconosciuta.	2. Isolamento: i soprassuoli devono essere sufficientemente distanti da soprassuoli di scarsa qualità della stessa specie o ***della specie correlata, o*** da soprassuoli di una specie correlata che può dar origine ad ibridazioni. Occorre prestare particolare attenzione a tale requisito qualora i soprassuoli autoctoni/indigeni siano circondati da soprassuoli non autoctoni/non indigeni o di origine sconosciuta.

Or. en

Emendamento 296
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – parte B – punto 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) gli alberi devono essere praticamente indenni da organismi nocivi e dai relativi sintomi e devono presentare resistenza alle condizioni avverse del sito nel luogo in cui si stanno sviluppando.	b) gli alberi devono essere praticamente indenni da organismi nocivi ***per la qualità*** e dai relativi sintomi e devono presentare resistenza alle condizioni avverse ***climatiche e specifiche*** del sito nel luogo in cui si stanno

sviluppando.

Or. en

Emendamento 297
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – parte B – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Adattamento: l'adattamento alle condizioni ecologiche prevalenti nella regione di provenienza è evidente.

Or. en

Emendamento 298
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – parte B – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. ***Qualità*** del legno: si deve tenere conto della qualità del legno***. La qualità*** del legno ***costituisce*** un criterio essenziale ***se il materiale forestale di moltiplicazione sarà utilizzato nell'industria forestale per la produzione di legno, mobili o pasta di legno***. ***In tal caso l'autorità competente deve attribuire maggiore importanza a questo criterio.***	8. ***Forma e portamento*** del legno: si deve tenere conto della qualità del legno***, e se del caso, la forma e il portamento*** del legno ***possono costituire*** un criterio essenziale.

Or. en

Emendamento 299
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – parte B – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Forma o portamento: gli alberi nei soprassuoli devono presentare caratteristiche morfologiche particolarmente favorevoli, ***in particolare per quanto riguarda*** la dirittezza e la circolarità del fusto, la disposizione favorevole e la finezza dei rami e la potatura naturale. Inoltre, la frequenza di fusti biforcati e di fibra torta deve essere ridotta al minimo.	9. Forma o portamento: gli alberi nei soprassuoli devono presentare caratteristiche morfologiche particolarmente favorevoli, ***se del caso a uso commerciale, tenendo in considerazione*** la dirittezza e la circolarità del fusto, la disposizione favorevole e la finezza dei rami e la potatura naturale. Inoltre, la frequenza di fusti biforcati e di fibra torta deve essere ridotta al minimo.

Or. en

Emendamento 300
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – parte B – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. Diversità: viene data enfasi alla conservazione della diversità della specie adottata per la regione particolare.

Or. en

Emendamento 301
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'operatore professionale deve selezionare ***i*** cloni o ***le*** famiglie	(b) l'operatore professionale deve selezionare ***un numero sufficiente di*** cloni

componenti per le loro caratteristiche superiori e deve tenere debitamente conto dei requisiti di cui all'allegato III, sezione B, punto 4 e punti da 6 a 9, considerando la finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione risultante;

o famiglie componenti per le loro caratteristiche superiori e deve tenere debitamente conto dei requisiti di cui all'allegato III, sezione B, punto 4 e punti da 6 a 9, considerando la finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione risultante;

Or. en

Emendamento 302
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***l'operatore professionale deve selezionare*** i cloni o le famiglie componenti per le loro caratteristiche superiori e deve tenere debitamente conto dei requisiti di cui all'allegato III, sezione B, punto 4 e punti da 6 a 9, considerando la finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione risultante;	(b) ***si devono selezionare*** i cloni o le famiglie componenti per le loro caratteristiche superiori e ***si*** deve tenere debitamente conto dei requisiti di cui all'allegato III, sezione B, punto 4 e punti da 6 a 9, considerando la finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione risultante;

Or. en

Emendamento 303
Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***l'operatore professionale deve selezionare*** i cloni o le famiglie componenti per le loro caratteristiche superiori e deve tenere debitamente conto dei requisiti di cui all'allegato III, sezione B, punto 4 e punti da 6 a 9, considerando la finalità specifica per la quale sarà utilizzato	(b) ***si devono selezionare*** i cloni o le famiglie componenti per le loro caratteristiche superiori e ***si*** deve tenere debitamente conto dei requisiti di cui all'allegato III, sezione B, punto 4 e punti da 6 a 9, considerando la finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale

il materiale forestale di moltiplicazione risultante;	forestale di moltiplicazione risultante;

Or. en

Emendamento 304
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Allegato IV– punto 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) ***l'operatore professionale deve gestire*** gli arboreti da seme e ***raccogliere*** le sementi in modo tale da conseguire gli obiettivi degli arboreti stessi. Nel caso di un arboreto da seme destinato alla produzione di un ibrido artificiale, la percentuale di ibridi nel materiale forestale di moltiplicazione deve essere appurata mediante una verifica.	(e) gli arboreti da seme ***devono essere gestiti,*** e le sementi ***raccolte,*** in modo tale da conseguire gli obiettivi degli arboreti stessi. Nel caso di un arboreto da seme destinato alla produzione di un ibrido artificiale, la percentuale di ibridi nel materiale forestale di moltiplicazione deve essere appurata mediante una verifica.

Or. en

Emendamento 305
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***L'operatore professionale deve selezionare*** i genitori per le loro caratteristiche superiori o per la loro capacità di combinazione. Nel caso di una selezione basata sulle caratteristiche superiori, si deve tenere debitamente conto dei requisiti di cui all'allegato III, sezione B, punto 4 e punti da 6 a 9, considerando la finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione risultante;	(a) I genitori ***devono essere selezionati*** per le loro caratteristiche superiori o per la loro capacità di combinazione. Nel caso di una selezione basata sulle caratteristiche superiori, si deve tenere debitamente conto dei requisiti di cui all'allegato III, sezione B, punto 4 e punti da 6 a 9, considerando la finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione risultante;

Or. en

Emendamento 306
Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***L'operatore professionale deve selezionare*** i genitori per le loro caratteristiche superiori o per la loro capacità di combinazione. Nel caso di una selezione basata sulle caratteristiche superiori, si deve tenere debitamente conto dei requisiti di cui all'allegato III, sezione B, punto 4 e punti da 6 a 9, considerando la finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione risultante;	(a) I genitori ***devono essere selezionati*** per le loro caratteristiche superiori o per la loro capacità di combinazione. Nel caso di una selezione basata sulle caratteristiche superiori, si deve tenere debitamente conto dei requisiti di cui all'allegato III, sezione B, punto 4 e punti da 6 a 9, considerando la finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione risultante;

Or. en

Emendamento 307
Clara Aguilera

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 1 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori professionali devono preparare, predisporre ed ***effettuare*** le prove previste per l'ammissione del materiale di base***. Essi devono interpretare*** i risultati ***di tali prove*** secondo le procedure riconosciute a livello internazionale. ***Per le*** prove comparative ***l'operatore professionale deve confrontare il materiale forestale di moltiplicazione sottoposto a prove con*** uno o preferibilmente più prototipi ammessi o scelti in precedenza come descritto al punto 3, lettera b).	***Dovranno essere preparate, predisposte*** ed ***effettuate*** le prove previste per l'ammissione del materiale di base ***e*** i risultati ***dovranno essere interpretati*** secondo le procedure riconosciute a livello internazionale. ***Nell'ambito delle*** prove comparative ***si devono utilizzare*** uno o preferibilmente più prototipi ammessi o scelti in precedenza come descritto al punto 3, lettera b).

Or. es

Emendamento 308
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Allegato V– punto 1 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori professionali devono preparare, predisporre ed effettuare le prove previste per l'ammissione del materiale di base. ***Essi devono interpretare*** i risultati di tali prove secondo le procedure riconosciute a livello internazionale. Per le prove comparative ***l'operatore professionale deve confrontare*** il materiale forestale di moltiplicazione sottoposto a prove con uno o preferibilmente più prototipi ammessi o scelti in precedenza come descritto al punto 3, lettera b).	Le prove previste per l'ammissione del materiale di base ***devono essere preparate, predisposte ed effettuate.*** I risultati di tali prove ***devono essere interpretati*** secondo le procedure riconosciute a livello internazionale. Per le prove comparative il materiale forestale di moltiplicazione sottoposto a prove ***deve essere confrontato*** con uno o preferibilmente più prototipi ammessi o scelti in precedenza come descritto al punto 3, lettera b).

Or. en

Emendamento 309
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) Deve essere soddisfatto un numero minimo di zone di prova di una dimensione minima per specie arborea di cui all'allegato I.

Or. en

Emendamento 310

Clara Aguilera

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) ***L'operatore professionale deve progettare*** prove per valutare le caratteristiche pertinenti di cui al punto ii) ***e deve indicarle*** per ciascuna prova nei dati registrati relativi alle prove;	(i) ***Si devono progettare le*** prove per valutare le caratteristiche pertinenti di cui al punto ii)***. I risultati*** per ciascuna prova ***devono essere indicati*** nei dati registrati relativi alle prove;

Or. es

Emendamento 311
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) ***L'operatore professionale deve progettare*** prove per valutare le caratteristiche pertinenti di cui al punto ii) e ***deve indicarle*** per ciascuna prova nei dati registrati relativi alle prove;	(i) ***Le*** prove per valutare le caratteristiche pertinenti di cui al punto ii) ***devono essere progettate*** e ***devono essere indicate*** per ciascuna prova nei dati registrati relativi alle prove;

Or. en

Emendamento 312
Clara Aguilera

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 1 – lettera c – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'operatore professionale deve tenere dati registrati che descrivano i siti in cui hanno luogo le prove, specificando l'ubicazione, il clima, il suolo, l'uso precedente, la costituzione, la gestione ed eventuali danni dovuti a fattori abiotici o	***Tutte le informazioni necessarie alla valutazione dei risultati delle*** prove, specificando l'ubicazione, il clima, il suolo, l'uso precedente, la costituzione, la gestione ed eventuali danni dovuti a fattori abiotici o biotici. L'autorità competente

biotici***. Detto operatore deve mettere tali dati registrati a disposizione dell'autorità competente su richiesta***. L'autorità competente deve registrare l'età del materiale di base e del materiale forestale di moltiplicazione e i risultati al momento della valutazione.	deve registrare l'età del materiale di base e del materiale forestale di moltiplicazione e i risultati al momento della valutazione.

Or. es

Emendamento 313
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Allegato V– punto 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'operatore professionale deve tenere dati registrati che descrivano i siti in cui hanno luogo le prove, specificando l'ubicazione, il clima, il suolo, l'uso precedente, la costituzione, la gestione ed eventuali danni dovuti a fattori abiotici o biotici. ***Detto operatore deve mettere*** tali dati registrati a disposizione dell'autorità competente su richiesta. L'autorità competente deve registrare l'età del materiale di base e del materiale forestale di moltiplicazione e i risultati al momento della valutazione.	***Devono essere tenuti*** dati registrati che descrivano i siti in cui hanno luogo le prove, specificando l'ubicazione, il clima, il suolo, l'uso precedente, la costituzione, la gestione ed eventuali danni dovuti a fattori abiotici o biotici. Tali dati registrati ***devono essere messi*** a disposizione dell'autorità competente su richiesta. L'autorità competente deve registrare l'età del materiale di base e del materiale forestale di moltiplicazione e i risultati al momento della valutazione.

Or. en

Emendamento 314
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Allegato V– punto 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'operatore professionale deve tenere dati registrati che descrivano i siti in cui hanno luogo le prove, specificando l'ubicazione, il clima, il suolo, l'uso precedente, la	L'operatore professionale deve tenere dati registrati che descrivano i siti in cui hanno luogo le prove, specificando l'ubicazione, il clima, il suolo, l'uso precedente, la

costituzione, la gestione ed eventuali danni dovuti a fattori abiotici o biotici. Detto operatore deve mettere tali dati registrati a disposizione dell'autorità competente ***su richiesta***. L'autorità competente deve registrare l'età del materiale di base e del materiale forestale di moltiplicazione e i risultati al momento della valutazione.	costituzione, la gestione ed eventuali danni dovuti a fattori abiotici o biotici. Detto operatore deve mettere tali dati registrati a disposizione dell'autorità competente. L'autorità competente deve registrare l'età del materiale di base e del materiale forestale di moltiplicazione e i risultati al momento della valutazione.

Or. en

Emendamento 315
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 1 – lettera d – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) ***L'operatore professionale deve costituire, piantare e gestire*** ogni campione di materiale forestale di moltiplicazione in modo identico, nella misura consentita dai diversi tipi di materiale vegetale;	(i) Ogni campione di materiale forestale di moltiplicazione ***deve essere costituito, piantato e gestito*** in modo identico, nella misura consentita dai diversi tipi di materiale vegetale;

Or. en

Emendamento 316
Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 1 – lettera d – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) ***L'operatore professionale deve costituire, piantare e gestire*** ogni campione di materiale forestale di moltiplicazione in modo identico, nella misura consentita dai diversi tipi di materiale vegetale;	(i) Ogni campione di materiale forestale di moltiplicazione ***deve essere costituito, piantato e gestito*** in modo identico, nella misura consentita dai diversi tipi di materiale vegetale.

Or. en

Motivazione

Siccome le strutture organizzative variano tra paesi, è più appropriata la forma passiva.

Emendamento 317
Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
(ii) ***l'operatore professionale deve condurre*** ogni esperimento secondo un progetto statistico valido***, con un numero di alberi sufficiente*** per poter valutare le caratteristiche proprie di ciascun componente soggetto a esame.	(ii) ogni esperimento ***deve essere condotto*** secondo un progetto statistico valido per poter valutare le caratteristiche proprie di ciascun componente soggetto a esame.

Or. en

Motivazione

Siccome le strutture organizzative variano tra paesi, è più appropriata la forma passiva.

Emendamento 318
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
(ii) ***l'operatore professionale deve condurre*** ogni esperimento secondo un progetto statistico valido, con un numero di alberi sufficiente per poter valutare le caratteristiche proprie di ciascun componente soggetto a esame.	(ii) ogni esperimento ***deve essere condotto*** secondo un progetto statistico valido, con un numero di alberi sufficiente per poter valutare le caratteristiche proprie di ciascun componente soggetto a esame.

Or. en

Emendamento 319
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 1 – lettera e – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) ***L'operatore professionale deve analizzare*** i dati che risultano dagli esperimenti utilizzando metodi statistici riconosciuti a livello internazionale e ***deve presentare*** i risultati per ciascuna caratteristica esaminata;	(i) I dati che risultano dagli esperimenti ***devono essere analizzati*** utilizzando metodi statistici riconosciuti a livello internazionale e ***devono essere presentati*** i risultati per ciascuna caratteristica esaminata;

Or. en

Emendamento 320
Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Allegato V - punto 1 – lettera e – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) ***L'operatore professionale deve analizzare*** i dati che risultano dagli esperimenti utilizzando metodi statistici riconosciuti a livello internazionale e ***deve presentare*** i risultati per ciascuna caratteristica esaminata;	(i) I dati che risultano dagli esperimenti ***devono essere analizzati*** utilizzando metodi statistici riconosciuti a livello internazionale e ***devono essere presentati*** i risultati per ciascuna caratteristica esaminata;

Or. en

Motivazione

Siccome le strutture organizzative variano tra paesi, è più appropriata la forma passiva.

Emendamento 321
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 2 – lettera d – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) La superiorità stimata del materiale forestale di moltiplicazione deve essere	(i) La superiorità stimata del materiale forestale di moltiplicazione deve essere

valutata in funzione di una popolazione di riferimento per una caratteristica o un insieme di caratteristiche. ***L'operatore professionale deve definire la popolazione di riferimento nel programma di selezione e descrivere tale popolazione di riferimento nelle relazioni di prova;***	valutata in funzione di una popolazione di riferimento per una caratteristica o un insieme di caratteristiche.

Or. en

Emendamento 322
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 2 – lettera d – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) La superiorità stimata del materiale forestale di moltiplicazione deve essere valutata in funzione di una popolazione di riferimento per una caratteristica o un insieme di caratteristiche. ***L'operatore professionale deve definire*** la popolazione di riferimento ***nel programma di selezione*** e ***descrivere tale popolazione di riferimento*** nelle relazioni di prova;	(i) La superiorità stimata del materiale forestale di moltiplicazione deve essere valutata in funzione di una popolazione di riferimento per una caratteristica o un insieme di caratteristiche. La popolazione di riferimento ***deve essere definita*** e ***descritta*** nelle relazioni di prova;

Or. en

Motivazione

Emendamento coerente con gli emendamenti del relatore nell'allegato V. Diverse strutture organizzative possono operare negli Stati membri.

Emendamento 323
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 3 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
(ii) ***l'operatore professionale*** deve ***indicare*** se esistono caratteristiche di	(ii) deve ***essere indicato*** se esistono caratteristiche di importanza economica o

importanza economica o ambientale per le quali sono stati constatati risultati significativamente inferiori rispetto a quelli dei prototipi e i loro effetti devono essere compensati da caratteristiche favorevoli.	ambientale per le quali sono stati constatati risultati significativamente inferiori rispetto a quelli dei prototipi e i loro effetti devono essere compensati da caratteristiche favorevoli.

Or. en

Emendamento 324
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato VI

Testo della Commissione	*Emendamento*
CATEGORIE NELL'AMBITO DELLE QUALI PUÒ ESSERE COMMERCIALIZZATO IL MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE PROVENIENTE DAI DIVERSI TIPI DI MATERIALE DI BASE	***soppresso***
[...]	

Or. en

Motivazione

MOTIVAZIONE DA AGGIUNGERE